SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2008.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Parma» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del Regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

08A01622

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2008, n. **37.**

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies,* comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 11-*quaterdecies,* comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;

Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni relative agli impianti

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;

b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.

l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 3.

Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4.

Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)* è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)* è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere *b)* e *c)* e le prestazioni lavorative di cui alla lettera *d)* del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera *d)* dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Art. 5.

Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Art. 6.

Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7.

Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito — per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto — da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 8.

Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 9.

Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 10.

Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

Art. 11.

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), b), c), d), e), g)* ed *h)*, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 12.

Contenuto del cartello informativo

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Art. 13.

Documentazione

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Art. 14.

Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 15.

Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 182

ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto ....
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ....
operante nel settore .... con sede in via ....
.... n. .... comune .... (prov. ....) tel. ....
part. IVA ....
☐ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di .... n. ....
☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di .... n. ....
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) ....
....
inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐manutenzione straordinaria
☐ altro (1)...

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: .... installato nei locali siti nel comune di
.... (prov. ....) via .... n. .... scala ....
piano .... interno .... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ....
....
in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) ....;
☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) ....;
....;
☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:
☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
☐ schema di impianto realizzato (6);
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):
....
....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

	Il responsabile tecnico	Il dichiarante
data	....	....
	(timbro e firma)	(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

Legenda:

1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

ALLEGATO II
(DI CUI ALL'ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Il sottoscritto ....
qualifica ....
responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale) ....
....
operante nel settore .... con sede in via ....
.... n. .... comune .... (prov. ....) tel. ....
fax .... E-mail box ....@..................................
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) ....
....
inteso come: □ nuovo impianto □ trasformazione □ ampliamento □manutenzione straordinaria
□ altro (1) ....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel comune di .... (prov. ....)
via .... n. .... scala .... piano .... interno ....
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ....
....
in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso: □ industriale □ civile □ commerciale □ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
□ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) ....;
□ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) ....
....
□ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
□ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:
□ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
□ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
□ schema di impianto realizzato (6);
□ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

Allegati facoltativi (8):
....
....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il dichiarante
data ....
(timbro e firma)

Il legale rappresentante dell'impresa
....
(timbro e firma)

Legenda:

1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 11-*quaterdecies,* comma 13, lettera *a)*, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2005, n. 230) e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (*Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), è il seguente:

«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, 5.0.), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti). —* (1. - 2. *Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1990, n. 59), sono i seguenti:

«Art. 8 *(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica). —* 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.».

«Art. 14 *(Verifiche). —* 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.».

«Art. 16 *(Sanzioni). —* 1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, «Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1994, n. 141, Supplemento Ordinario.

La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1996, n. 16.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge. 15 marzo 1997, n. 59). è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2000, n. 272.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1999, n. 134.

Il testo dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge 12 luglio 2006, n. 228, recante «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.»(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2006, n. 160), è il seguente:

«1-*quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo). —* 1. Il termine previsto dall'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.

— Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2006, n. 300), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47, Supplemento Ordinario), è il seguente:

«Art. 3. *(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia). —* 1. Il termine previsto dall'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore

del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.

Note all'articolo 3:

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1996, n. 28, Supplemento Ordinario.

La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro per l'artigianato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1985, n. 199.

Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192), è il seguente:

«Art. 19. *(Dichiarazione di inizio attività).* — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 11 giugno1992, recante «Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1992, n. 142.

La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.

Note all'articolo 6:

Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo1989, recante «Applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali.», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1989, n. 93, S.O.), è il seguente:

«Art. 1. *(Norme generali di sicurezza).* — 1. Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attività industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel:

a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni e decreti applicativi;

g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;

i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle successive modificazioni ed integrazioni nonché ai decreti applicativi.

Nota all'articolo 10:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si vedano la nota alle premesse.

Note all'articolo 11:

Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.), è il seguente:

«Art. 5. *(R) (Sportello unico per l'edilizia)* (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; articolo 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). — 1. Le amministrazioni comunali, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove

occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. (7)

2. Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto *a)*, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;

b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomanna e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;

h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.».

Il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.), è il seguente:

«Art. 14. *(Contestazione e notificazione).* — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Il testo degli articoli 20, comma 1, e 42,comma 1, del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.), sono i seguenti:

«Art. 20. *(Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura).* — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.».

«Art. 42. *(Abrogazioni).* — 1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'articolo 23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'articolo io, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come

organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.

Note all'articolo 14:

Per l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, si vedano le note alle premesse.

Il testo dell'articolo 3, terzo comma, decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante «Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1982, n. 179). Convertito in legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597 (*Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1982, n. 233), è il seguente:

Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI.

Note all'articolo 15:

Il testo dell'articolo 1418 del Codice Civile, è il seguente:

«Art. 1418. *(Cause di nullità del contratto).* — Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.».

08G0060

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del consiglio provinciale di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 26 febbraio 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio provinciale di Catanzaro e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Luigi Rossi;

Considerato che il dottor Luigi Rossi non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Fabio Costantini è nominato commissario straordinario per la gestione del consiglio provinciale di Catanzaro in sostituzione del dott. Luigi Rossi, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

08A01704

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Organizzazione Europea dei Brevetti nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Organizzazione Europea dei Brevetti;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Organizzazione Europea dei Brevetti nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri* e (ad interim) *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 131

08A01768

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008.

Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, e, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera *i)*, che include tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile le organizzazioni di volontariato;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, tra l'altro, assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali e catastrofi, riconoscendo e stimolando le iniziative di volontariato civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 che pone in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri la promozione del coordinamento delle attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, la determinazione delle politiche di protezione civile, che a tal fine si avvale del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;

Considerata l'imprescindibile esigenza di avvalersi di un contributo di consulenza in tema di coordinamento operativo delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e per la definizione di politiche di promozione e di sviluppo del volontariato;

Ravvisata, pertanto, la necessità di istituire per tali finalità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un organo a carattere collegiale con funzioni consultive che approfondisca le problematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato di protezione civile, nonché per il coordinamento operativo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

Visti la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali, e il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» ed in particolare l'art. 29, concernente il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi, e ritenuto che l'istituendo organismo rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile ed alla disciplina delle relative modalità organizzative e di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita la Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, in prosieguo denominata Consulta;

2. La Consulta, anche su richiesta del Dipartimento della protezione civile, svolge compiti di ricerca e di approfondimento su tematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato di protezione civile, nonché per il coordinamento operativo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 2.

1. La Consulta è composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione nazionale di volontariato di protezione civile, con sedi in almeno sei regioni, iscritta nell'elenco nazionale istituito presso il Dipartimento della protezione civile, designato dalle medesime organizzazioni sulla base delle rispettive disposizioni organizzative e statutarie.

2. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvederà alla costituzione della Consulta e alla conseguente individuazione nominativa dei componenti.

3. La Consulta elegge a maggioranza il Presidente tra i componenti.

4. Il Presidente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede alla convocazione della Consulta ogni volta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno.

5. Il servizio volontariato dell'ufficio volontariato, relazioni istituzionali e internazionali del Dipartimento della protezione civile cura la segreteria tecnica della Consulta.

6. La Consulta, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

7. Partecipano alle sedute della Consulta, oltre ai componenti, il Capo del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato, il direttore dell'ufficio volontariato relazioni istituzionali ed internazionali, il coordinatore del servizio volontariato, un rappresentante dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco volontari, un rappresentante dell'associazione Croce Rossa Italiana ed un rappresentante del Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico in relazione alla componente volontaristica dei medesimi enti, nonché i funzionari del Dipartimento della protezione civile di volta in volta individuati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Per l'esame di specifici argomenti il Presidente può procedere ad audizioni ed invitare a tal fine persone che possano offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.

8. Per l'esame di particolari questioni di carattere tecnico specialistico la Consulta può istituire specifici gruppi di lavoro.

Art. 3.

1. Ai componenti della Consulta, che svolgono la propria opera a titolo gratuito, sono riconosciuti, per la partecipazione ai lavori, i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, in favore dei volontari impiegati in attività di protezione civile.

Art. 4.

1. La Consulta, individua tra i componenti i rappresentanti effettivi e supplente del Comitato operativo della protezione civile di cui all'art. 5, comma 3-*ter* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A01759

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centotrentasei giorni, relativi all'emissione del 15 febbraio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 14666 del 6 febbraio 2008, che ha disposto per il 15 febbraio 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centotrentasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 14666 del 6 febbraio 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centotrentasei giorni è risultato pari a 98,608.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centotrentasei giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,696 ed a 98,245.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01764

DECRETO 15 febbraio 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni, relativi all'emissione del 15 febbraio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 14664 del 6 febbraio 2008, che ha disposto per il 15 febbraio 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 14664 del 6 febbraio 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni è risultato pari a 96,639.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 96,874 ed a 95,700.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01765

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori latte Savoia Quattro», in Carmagnola, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Tenuto conto che la Procura della Repubblica di Saluzzo con nota informativa in data 4 luglio 2007 ha chiesto l'avvio della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Produttori Latte Savoia Quattro», in liquidazione, con sede in Carmagnola (Torino), avendo riscontrato violazioni alle norme contabili tali da condizionare l'assetto societario delle cooperative a causa di un rilevante indebitamento, ai danni dell'erario e della Comunità europea;

Tenuto conto delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e di quanto emerso dalla perizia redatta dal consulente tecnico incaricato dall'Autorità Giudiziaria;

Considerato che dai documenti sopra citati sono emerse reiterate violazioni della legge n. 119/2003 - norme per la trattenuta ed il versamento del «prelievo supplementare» gravante sugli acquirenti il latte dai produttori;

Ritenuto conclamato lo stato di insolvenza;

Considerata la ricorrenza in capo alla Cooperativa Produttori Latte Savoia Quattro dei presupposti di cui all'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Produttori Latte Savoia Quattro» - in liquidazione, con sede in Carmagnola (Torino), codice fiscale n. 0769140019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966, ivi domiciliata, corso Felice Cavallotti, n. 13;

dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937, con studio in Roma, via Oslavia, n 14;

rag. Alberto Piluttiero, nato a Cuneo il 15 giugno 1964, ivi residente in fraz. San Rocco Castagnaretta, via Demonte, n. 7,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01753

DECRETO 7 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori latte Savoia Tre», in Saluzzo, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Tenuto conto che la Procura della Repubblica di Saluzzo con nota informativa in data 4 luglio 2007 ha chiesto l'avvio della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Produttori Latte Savoia Tre», in liquidazione, con sede in Saluzzo (Cuneo), avendo riscontrato violazioni alle norme contabili tali da condizionare l'assetto societario delle cooperative a causa di un rilevante indebitamento, ai danni dell'erario e della Comunità europea;

Tenuto conto delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e di quanto emerso dalla perizia redatta dal consulente tecnico incaricato dall'Autorità Giudiziaria;

Considerato che dai documenti sopra citati sono emerse reiterate violazioni della legge n. 119/2003 - norme per la trattenuta ed il versamento del «prelievo supplementare» gravante sugli acquirenti il latte dai produttori;

Ritenuto conclamato lo stato di insolvenza;

Considerata la ricorrenza in capo alla Cooperativa Produttori Latte Savoia Tre dei presupposti di cui all'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Produttori Latte Savoia Tre», in liquidazione, con sede in Saluzzo (Cuneo), (codice fiscale n. 02655560049), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966, ivi domiciliata, corso Felice Cavallotti, n. 13;

dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937, con studio in Roma, via Oslavia, n. 14;

rag. Alberto Piluttiero, nato a Cuneo il 15 giugno 1964, ivi residente in fraz. San Rocco Castagnaretta, via Demonte, n. 7,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01754

DECRETO 7 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori latte Savoia», in Saluzzo, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Tenuto conto che la Procura della Repubblica di Saluzzo con nota informativa in data 4 luglio 2007 ha chiesto l'avvio della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Produttori Latte Savoia», in liquidazione, con sede in Saluzzo (Cuneo), avendo riscontrato violazioni alle norme contabili tali da condizionare l'assetto societario delle cooperative a causa di un rilevante indebitamento, ai danni dell'erario e della Comunità europea;

Tenuto conto delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e di quanto emerso dalla perizia redatta dal consulente tecnico incaricato dall'Autorità Giudiziaria;

Considerato che dai documenti sopra citati sono emerse reiterate violazioni della legge n. 119/2003, norme per la trattenuta ed il versamento del «prelievo supplementare» gravante sugli acquirenti il latte dai produttori;

Ritenuto conclamato lo stato di insolvenza;

Considerata la ricorrenza in capo alla Cooperativa Produttori Latte Savoia dei presupposti di cui all'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Cooperativa produttori latte Savoia, in liquidazione, con sede in Saluzzo (Cuneo), (codice fiscle 02641280041), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966, ivi domiciliata, Corso Felice Cavallotti, n. 13;

dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937, con studio in Roma, via Oslavia, n. 14;

rag. Alberto Piluttiero, nato a Cuneo il 15 giugno 1964, ivi residente in Fraz. San Rocco Castagnaretta, via Demonte, n. 7,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai Commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01757

DECRETO 7 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori latte Savoia Sei», in Carmagnola, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Tenuto conto che la Procura della Repubblica di Saluzzo con nota informativa in data 4 luglio 2007 ha chiesto l'avvio della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Produttori Latte Savoia Sei», in liquidazione, con sede in Carmagnola (Torino), avendo riscontrato violazioni alle norme contabili tali da condizionare l'assetto societario delle cooperative a causa di un rilevante indebitamento, ai danni dell'erario e della Comunità europea;

Tenuto conto delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e di quanto emerso dalla perizia redatta dal Consulente tecnico incaricato dall'Autorità Giudiziaria;

Considerato che dai documenti sopra citati sono emerse reiterate violazioni della legge n. 119/2003 - norme per la trattenuta ed il versamento del «prelievo supplementare» gravante sugli acquirenti il latte dai produttori;

Ritenuto conclamato lo stato di insolvenza;

Considerata la ricorrenza in capo alla Cooperativa Produttori Latte Savoia Sei dei presupposti di cui all'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Art. 1.

La società cooperativa Cooperativa produttori latte Savoia Sei - in liquidazione, con sede in Carmagnola (Torino), codice fiscale 08002260019 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966, ivi domiciliata, Corso Felice Cavallotti, n. 13;

dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937, con studio in Roma, via Oslavia, n. 14;

rag. Alberto Piluttiero nato a Cuneo il 15 giugno 1964, ivi residente in Fraz. San Rocco Castagnaretta, via Demonte, n. 7.

Art. 2.

Ai Commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01758

DECRETO 7 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori latte Savoia Due», in Saluzzo, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Tenuto conto che la Procura della Repubblica di Saluzzo con nota informativa in data 4 luglio 2007 ha chiesto l'avvio della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa «Cooperativa produttori Latte Savoia Due», in liquidazione, con sede in Saluzzo (Cuneo), avendo riscontrato violazioni alle norme contabili tali da condizionare l'assetto societario delle cooperative a causa di un rilevante indebitamento, ai danni dell'erario e della Comunità europea;

Tenuto conto delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e di quanto emerso dalla perizia redatta dal Consulente tecnico incaricato dall'Autorità giudiziaria;

Considerato che dai documenti sopra citati sono emerse reiterate violazioni della legge n. 119/2003 - norme per la trattenuta ed il versamento del «prelievo supplementare» gravante sugli acquirenti il latte dai produttori;

Ritenuto conclamato lo stato di insolvenza;

Considerata la ricorrenza in capo alla Cooperativa produttori Latte Savoia Due dei presupposti di cui all'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. produttori Latte Savoia Due - in liquidazione, con sede in Saluzzo (Cuneo), (codice fiscale n. 02647350046) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e i signori:

avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966, ivi domiciliata, Corso Felice Cavallotti, n. 13;

dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937, con studio in Roma, Via Oslavia, n. 14;

rag. Alberto Piluttiero, nato a Cuneo il 15 giugno 1964, ivi residente in fraz. San Rocco Castagnaretta, via Demonte, n. 7,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01760

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Università di Sassari - Dipartimento scienze ambientali agrarie e biotecnologie agro-alimentari - Sez. tecnologie alimentari», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica,

registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 27 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2005 con il quale il laboratorio Università di Sassari - Dipartimento scienze ambientali agrarie e biotecnologie agro-alimentari - Sez. tecnologie alimentari, ubicato in Sassari, Viale Italia n. 35 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 febbraio 2002;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 marzo 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Università di Sassari - Dipartimento scienze ambientali agrarie e biotecnologie agro-alimentari - Sez. tecnologie alimentari, ubicato in Sassari, Viale Italia n. 35, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 marzo 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25, met. rapido par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Densità relativa a 20 C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1, met. usuale par. 5.2
Estratto secco ridotto	Reg. CEE 2676/90 allegato 4 + allegato 5
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3, met usuale par. 5.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis + Reg. CE 355/2005
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, met. usuale par. 3.2.1

08A01584

DECRETO 25 febbraio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Soc. Cons. a r.l. - unico socio», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 15 marzo 2005 con il quale al «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna - Soc. Cons. a r.l.» unico socio, ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio Segrè s.n. è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 febbraio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 28 ottobre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Soc. Cons. a r.l. - unico socio», ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio Segrè s.n., al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza;

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Anidride solforosa totale e libera	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20 C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 paragrafo 4c (densimetria elettronica)
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Titolo alcolomentrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 paragrafo 4c (Densimetria elettronica)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5
Litio	DM 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* S.O n 161 14 luglio 1986 all. XXX

08A01585

DECRETO 29 febbraio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione degli aiuti conseguenti alle perdite dovute alle avversità atmosferiche;

Vista la proposta della Regione Abruzzo di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Siccità dal 1º ottobre 2006 al 15 ottobre 2007 nelle province di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Abruzzo subordinando l'erogazione degli aiuti, nei limiti del Regolamento (CE) n. 1857/2006, alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni, notificate ai sensi dei richiamati Orientamenti comunitari;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1857/2006;

Chieti: siccità dal 1º ottobre 2006 al 15 ottobre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *A), B), C), D),* nel territorio dei comuni di Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino Sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna.

L'Aquila: siccità dal 1º ottobre 2006 al 15 ottobre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *A), B), C), D),* nel territorio dei comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Gioia dei Marsi, Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto Dei Marsi, Trasacco.

Pescara: siccità dal 1º ottobre 2006 al 15 ottobre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *A), B), C), D),* nel territorio dei comuni di Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettoma-

noppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.

Teramo: siccità dal 1º ottobre 2006 al 15 ottobre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *A), B), C), D),* nel territorio dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso D'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'egidio alla Vibrata, Sant'omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della commissione UE sulle informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A01752

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 marzo 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5, finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione a sistema Web del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 225/2008 del 27 febbraio 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: i giorni 4 e 5 febbraio 2008.

Regione Piemonte: ufficio provinciale di Novara - servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 marzo 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A01767

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 18 febbraio 2008.

Regolamento concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 14).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 191, comma 1, lettere *e)* ed *i)*, 196, comma 1, 197, commi 3 e 4, 198, comma 1, 200, comma 1 e 201, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si intendono per:

a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

b) «fondo interno»: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione ed espresso in quote;

c) «gestione separata»: il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;

d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione; per le imprese con sede legale in Stati terzi, l'organo sociale corrispondente;

f) «portafoglio»: l'insieme dei contratti di assicurazione, compresi i debiti e crediti collegati a tali contratti, che presentano un comune elemento distintivo quale può rinvenirsi nell'appartenenza ad un medesimo o più rami, nel canale distributivo di raccolta, nella tipologia del contraente, nell'area territoriale e in qualunque elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti; il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri;

g) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

h) «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di:

a) approvazione delle modifiche degli statuti delle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;

b) approvazione delle modifiche del programma di attività delle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) autorizzazione delle operazioni di trasferimento di portafoglio, di fusione e di scissione di cui al titolo XIV, capo III, del decreto.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

TITOLO II

VIGILANZA SULLA GESTIONE

Capo I

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 4.

Modifiche dello statuto

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, entro quindici giorni dalla adozione della delibera di modifica dello statuto, invia all'ISVAP il relativo verbale, corredato dagli eventuali allegati, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 196 del decreto.

2. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con una sana e prudente gestione, in particolare che non vi siano elementi ostativi ad un ordinato svolgimento della gestione aziendale.

Art. 5.

Procedura di approvazione

1. L'ISVAP rilascia l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione e ne dà comunicazione all'impresa.

2. L'ISVAP può richiedere all'impresa informazioni o documentazione ulteriori. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.

3. L'impresa, dopo il deposito presso il registro delle imprese, trasmette all'ISVAP, entro trenta giorni dal deposito, lo statuto modificato con la prova dell'avvenuta iscrizione.

Art. 6.

Diniego dell'approvazione

1. Nel caso in cui le modifiche statutarie non soddisfino le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, l'ISVAP, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi che ostano all'approvazione.

2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa può trasmettere la nuova proposta di modifica dello statuto o le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.

3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova proposta di modifica o delle osservazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o se permangono i presupposti per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP emana il provvedimento definitivo di diniego e ne dà comunicazione all'impresa.

Capo II

MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

Art. 7.

Relazione semestrale sull'esecuzione del programma di attività

1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica e la sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo è tenuta a presentare all'ISVAP, per i primi tre esercizi successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attività assicurativa, una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività presentato ai sensi degli articoli 14 o 15 del decreto.

2. La relazione semestrale descrive l'evoluzione della gestione tecnica, economica e finanziaria rispetto alle ipotesi formulate nel programma di attività e illustra le variazioni dell'ammontare dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, al fine di consentire la valutazione sulla congruità di tali mezzi.

3. La relazione prende a riferimento il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre ed è trasmessa entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ogni semestre. La prima relazione si riferisce al periodo intercorrente tra la ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attività assicurativa e la prima chiusura semestrale.

Art. 8.

Modifiche al programma di attività

1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica e la sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, nel corso del primo triennio di attività, comunicano preventivamente all'ISVAP, ai fini della relativa approvazione, ogni variazione che intendono apportare al programma di attività presentato ai sensi degli articoli 14 o 15 del decreto, specificando le ragioni e gli effetti delle modifiche.

2. L'impresa non può attuare le modifiche al programma di attività se non consti l'approvazione dell'ISVAP.

3. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con gli articoli 14 e 15 del decreto e con le relative disposizioni di attuazione.

Art. 9.

Procedura di approvazione

1. L'ISVAP approva le modifiche al programma di attività entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e ne dà comunicazione all'impresa.

2. L'ISVAP può richiedere all'impresa informazioni o documentazione ulteriori. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.

Art. 10.

Diniego dell'approvazione

1. Nel caso in cui le modifiche al programma di attività non soddisfino le condizioni di cui all'art. 8, comma 3, l'ISVAP, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa può trasmettere la nuova proposta di modifica del programma di attività o le proprie osservazioni.

3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova proposta di modifica o delle osservazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o se permangono i presupposti per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP emana il provvedimento definitivo di diniego e ne dà comunicazione all'impresa.

TITOLO III

VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Capo I

TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO

Art. 11.

Modalità di trasferimento del portafoglio

1. Il trasferimento di portafoglio può essere attuato mediante contratto di cessione o mediante conferimento in natura con corrispondente aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria.

Art. 12.

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

1. L'operazione di trasferimento di tutto o parte del portafoglio da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ad altra impresa di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato membro o alla sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo è sottoposta all'autorizzazione dell'ISVAP.

2. L'istanza di autorizzazione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'art. 14.

3. Quando il portafoglio da trasferire comprende rischi assunti in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi al di fuori del territorio della Repubblica, l'istanza di autorizzazione contiene, distintamente per ciascuno Stato in cui l'impresa opera, l'indicazione del numero dei contratti oggetto di trasferimento nonché dell'ammontare dei premi, dei sinistri e delle relative riserve tecniche.

Art. 13.

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

1. L'operazione di trasferimento di tutto o parte del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo ad altra impresa di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato membro o ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo è sottoposta all'autorizzazione dell'ISVAP.

2. L'istanza di autorizzazione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'art. 14.

Art. 14.

Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione

1. All'istanza di autorizzazione di cui agli articoli 12 e 13 è allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di trasferimento assunta dagli organi societari dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria in base alle competenze previste dallo statuto;

b) relazione contenente la descrizione del portafoglio oggetto di cessione, le informazioni riguardanti i contratti e le poste dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento nonché l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione;

c) prospetto dimostrativo del margine di solvibilità:

1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria *ante* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;

2) dell'impresa cessionaria *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio e al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine disponibile ed all'ammontare del margine richiesto; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alle medesime date;

d) prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche:

1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria *ante* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio;

2) dell'impresa cessionaria *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio;

e) situazioni patrimoniali:

1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria *ante* trasferimento, redatte con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;

2) dell'impresa cessionaria *post* trasferimento, redatta con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;

f) conto economico:

1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria *ante* trasferimento, redatto con riferimento alla data

di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;

2) dell'impresa cessionaria *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del trasferimento di portafoglio e al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento di portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;

g) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di trasferimento. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare il valore del portafoglio non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa cedente allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruità delle riserve tecniche cedute; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto di trasferimento;

h) relazione concernente gli effetti dell'operazione di trasferimento sulla struttura organizzativa direzionale e periferica dell'impresa cessionaria. Quando il portafoglio trasferito riguarda il ramo 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri, la relazione indica le eventuali variazioni intervenute in relazione ai mandatari designati per la liquidazione dei sinistri negli Stati membri;

i) relazione sulle modifiche apportate ai sistemi di controllo interno e risk management e alle procedure antiriciclaggio;

j) piano di integrazione dei sistemi informatici, nel quale sono indicati:

1) ambiti, funzioni, procedure, applicazioni e basi dati interessate dal processo di integrazione;

2) la tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione, con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati ed alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri, ecc.) sarà completata;

3) le unità ed i presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione;

k) copia della comunicazione che l'impresa cessionaria intende inviare agli assicurati trasferiti, riportante l'informativa sulla denominazione sociale e sede dell'impresa cessionaria e sull'intermediario cui viene assegnato il contratto;

l) indicazioni in merito all'utilizzo dei segni distintivi dell'impresa cedente a seguito dell'operazione di trasferimento.

2. Quando il trasferimento di portafoglio è attuato mediante aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, all'istanza è allegata copia della delibera di aumento del capitale adottata dagli organi societari dell'impresa cessionaria e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale attestante la congruità del conferimento.

3. Quando il trasferimento di portafoglio è attuato mediante contratto di cessione, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, all'istanza è allegata copia del contratto sottoposto alla condizione sospensiva dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP, riportante le informazioni riguardanti i contratti e le poste dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento, nonché l'eventuale perizia di stima redatta da un perito terzo ovvero, in assenza, illustrazione dei criteri di determinazione del prezzo.

4. La documentazione allegata alle istanze di cui agli articoli 12 e 13 è redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di impresa cedente con sede legale in uno Stato terzo, la documentazione, se redatta in lingua straniera, è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

5. Nel caso in cui l'impresa cessionaria abbia sede in un altro Stato membro, la documentazione di cui al presente articolo ad essa riferita è sostituita dalla attestazione resa dalla Autorità di vigilanza della cessionaria ai sensi dell'art. 16.

Art. 15.

Trasferimento di portafoglio comportante il trasferimento parziale di attivi da un fondo interno o gestione separata ad altro fondo interno o gestione separata

1. Nel caso di trasferimento di portafoglio tra imprese di assicurazione comportante il trasferimento parziale di attivi da un fondo interno o da una gestione separata ad un altro fondo interno o un'altra gestione separata, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35.

Art. 16.

Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

1. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a una impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a condizione che:

a) l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione all'esercizio dei rami relativi alle attività trasferite, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto tenuto conto del trasferimento;

b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo II, titolo II, del decreto per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti fuori dal territorio della Repubblica; le condizioni devono essere soddisfatte con riguardo agli Stati e ai rami cui si riferisce il portafoglio oggetto di trasferimento;

c) consti il parere favorevole dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro dell'obbligazione o del rischio, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti in uno Stato membro in libera prestazione di servizi;

d) consti il parere favorevole dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro dove si trova la sede secondaria dell'impresa cessionaria con sede legale nel territorio della Repubblica, a partire dalla quale sono stati assunti le obbligazioni o rischi, se il trasferimento comprende il portafoglio di sede secondaria situata in altro Stato membro;

e) il portafoglio non venga trasferito alla sede secondaria di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica costituita in uno Stato terzo.

2. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a un'impresa con sede legale nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:

a) l'Autorità di vigilanza dello Stato membro attesti che l'impresa cessionaria dispone dell'autorizzazione all'esercizio dei rami relativi alle attività trasferite, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;

b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo III, titolo II, del decreto per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti nel territorio della Repubblica;

c) il portafoglio non venga trasferito alla sede secondaria di un'impresa con sede legale nel territorio di uno Stato membro costituita in uno Stato terzo.

3. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a un'impresa con sede legale nel territorio di uno Stato terzo a condizione che:

a) il portafoglio sia trasferito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo IV, titolo II, del decreto per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;

c) il portafoglio comprenda obbligazioni o rischi assunti nel territorio della Repubblica o nel territorio dello Stato terzo di origine dell'impresa cessionaria;

d) l'impresa cessionaria disponga di attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento.

Art. 17.

Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

1. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo:

a) se il portafoglio viene trasferito ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 16, comma 1;

b) se il portafoglio viene trasferito ad un'impresa con sede legale in uno Stato membro, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 16, comma 2;

c) se il portafoglio viene trasferito alla sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 16, comma 3.

Art. 18.

Attività istruttoria

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP verifica la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 198 e 200 del decreto e di cui al presente capo.

2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica alle imprese l'avvio del procedimento.

3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati all'art. 14, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione scritta alle imprese con tempestività, e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.

4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere alle imprese informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere.

5. Trascorsi novanta giorni senza che le imprese abbiano prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, il procedimento è chiuso con un provvedimento di archiviazione per carenza di interesse.

6. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.

7. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 198, commi 2 e 3 del decreto e degli articoli 16 e 17 del presente regolamento è prevista l'acquisizione del parere di un'Autorità di vigilanza di un altro Stato membro, il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento di tale parere. Trascorso il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, si considera che l'Autorità di vigilanza abbia reso parere favorevole. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere. Le imprese effettuano gli adempimenti eventualmente richiesti dalle Autorità degli altri Stati membri, fornendo prova all'ISVAP.

Art. 19.

Provvedimento di autorizzazione

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'art. 18.

2. Il provvedimento è trasmesso alle imprese e pubblicato nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP.

3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'esecuzione del trasferimento di portafoglio entro trenta giorni dalla conclusione dell'operazione ovvero l'eventuale mancata esecuzione.

Art. 20.

Diniego di autorizzazione

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui agli articoli 198 o 200 del decreto e di cui al presente capo, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica alle imprese i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandole a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.

2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese possono presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.

3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.

5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Art. 21.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

1. L'impresa che trasferisce l'intero portafoglio decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera *d)*, del decreto. Nel caso in cui permanga un'attività di gestione di sinistri, l'impresa trasmette all'ISVAP un bilancio di chiusura alla data di decadenza.

2. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con lo stesso provvedimento che autorizza il trasferimento del portafoglio. Il provvedimento di decadenza è comunicato alle Autorità di vigilanza degli Stati membri e degli Stati terzi interessati.

3. L'impresa dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa è cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.

Art. 22.

Trasferimento di ramo d'azienda

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche al trasferimento, totale o parziale, di ramo d'azienda, che comporti un trasferimento di portafoglio.

2. Nel caso in cui l'operazione comporti il trasferimento solo parziale del portafoglio, all'istanza di autorizzazione, oltre alla documentazione indicata nell'art. 14, è allegata anche la seguente documentazione:

a) prospetto dimostrativo del margine di solvibilità della cedente *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cedente sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;

b) prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche della cedente *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio;

c) situazione patrimoniale e conto economico della società cedente *post* trasferimento, redatta con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cedente sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data.

Capo II

FUSIONI E SCISSIONI

Art. 23.

Fusioni e scissioni oggetto di autorizzazione dell'ISVAP

1. Le fusioni e le scissioni alle quali prende parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e che danno luogo ad una o più imprese con sede nel territorio della Repubblica sono autorizzate dall'ISVAP, fermo restando quanto previsto dall'art. 201, comma 4 del decreto.

2. Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP anche le eventuali modifiche statutarie che l'operazione di fusione o scissione comporta.

3. Nel caso di fusioni e scissioni tra imprese di assicurazione comportanti la fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35.

Art. 24.

Istanza di autorizzazione della fusione

1. L'istanza di autorizzazione della fusione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dalle imprese interessate prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-*ter* del codice civile.

Art. 25.

Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione della fusione

1. All'istanza di cui all'art. 24 è allegata la seguente documentazione:

a) progetto di fusione;

b) relazione redatta dall'organo amministrativo, diversa da quella di cui all'art. 2501-*quinquies* del codice civile, che illustri il progetto di fusione e fornisca adeguate informazioni sugli obiettivi che le imprese interessate intendono conseguire con l'operazione e i relativi vantaggi e costi, nonché, con riferimento alla società incorporante o a quella risultante dalla fusione, informazioni sugli effetti che l'operazione determina sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa direzionale e periferica, sulle procedure contabili e sul personale. Quando il portafoglio trasferito a seguito della fusione riguarda il ramo 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri, la relazione indica le eventuali variazioni intervenute in relazione ai mandatari designati per la liquidazione dei sinistri negli Stati membri;

c) modifiche da apportare allo statuto dell'impresa incorporante oppure lo statuto della nuova impresa risultante dalla fusione;

d) relazione sulle modifiche apportate ai sistemi di controllo interno e risk management e alle procedure antiriciclaggio;

e) piano di integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati:

1) ambiti, funzioni, procedure e basi dati interessati dal processo di integrazione;

2) tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati ed alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri, ecc.) sarà completata;

3) unità e presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione;

f) perizia asseverata redatta da un esperto indipendente attestante la congruità del patrimonio netto dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, alla data di effetto contabile della stessa;

g) prospetto dimostrativo del margine di solvibilità:

1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile dell'operazione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;

2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della fusione, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine di solvibilità richiesto e del margine disponibile ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto del margine di solvibilità corretto alle medesime date;

h) prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche:

1) delle imprese partecipanti all'operazione redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile dell'operazione;

2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione redatto con riferimento alla data successiva a quella di effetto contabile della fusione;

i) situazione patrimoniale:

1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatte con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;

2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatta con riferimento alla data di effetto contabile dell'operazione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;

j) conto economico:

1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;

2) previsionale dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile dell'operazione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alle medesime date;

k) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto della fusione. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare le riserve tecniche non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruità delle riserve tecniche oggetto della fusione; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto della fusione;

l) informazioni in merito all'utilizzo dei segni distintivi dell'impresa incorporanda; in particolare, quando l'operazione riguarda imprese operanti nel ramo 10, fac-simile del contrassegno di assicurazione che la società incorporante o risultante dalla fusione intende adottare;

m) copia della comunicazione che l'impresa incorporante o risultante dalla fusione intende inviare agli assicurati interessati dall'operazione, riportante la specifica informativa sulla denominazione sociale e sede della società incorporante o risultante dalla fusione e sull'intermediario cui viene assegnato il contratto.

2. La documentazione allegata all'istanza di cui all'art. 24 è redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di imprese con sede legale in altro Stato, la documentazione, se redatta in lingua straniera, è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

Art. 26.

Istanza di autorizzazione della scissione

1. L'istanza di autorizzazione della scissione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dalle imprese di assicurazione interessate prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2506-*bis* del codice civile.

Art. 27.

Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla scissione

1. Le società partecipanti alla scissione, oltre alla equivalente documentazione richiesta dall'art. 25, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *k)*, *l)* e *m)* allegano all'istanza di autorizzazione la seguente documentazione:

a) prospetto dimostrativo del margine di solvibilità:

1) delle imprese partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;

2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine di solvibilità richiesto e del margine disponibile ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alle medesime date;

b) prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche:

1) delle imprese partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione;

2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione;

c) situazione patrimoniale:

1) delle imprese partecipanti alla scissione redatte con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;

2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione, redatta con riferimento alla data di effetto contabile della scissione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;

d) perizia asseverata redatta da un esperto indipendente attestante la congruità del patrimonio netto della società beneficiaria alla data di effetto contabile della stessa;

e) conto economico:

1) delle società partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;

2) previsionale della società beneficiaria o risultante dalla scissione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alle medesime date;

f) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di scissione. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare il valore del portafoglio non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruità delle riserve tecniche oggetto di scissione; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto di scissione.

2. La documentazione allegata all'istanza di cui all'art. 26 è redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di imprese con sede legale in altro Stato, la documentazione, se redatta in lingua straniera, è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

Art. 28.

Condizioni per l'autorizzazione della fusione e della scissione

1. L'ISVAP verifica che:

a) la fusione o la scissione non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione delle imprese interessate;

b) nel caso di fusione per incorporazione o scissione totale, l'impresa incorporante o beneficiaria disponga delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto dell'operazione;

c) nel caso di fusione o di scissione con costituzione di una o più nuove imprese, l'impresa risultante dall'operazione disponga delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

per i rami oggetto dell'operazione, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto dell'operazione.

2. Nel caso in cui all'operazione partecipino imprese con sede legale nel territorio di uno Stato membro, è condizione necessaria per l'autorizzazione il parere favorevole dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine.

3. Nel caso in cui l'operazione determini modifiche statutarie delle imprese interessate, devono sussistere le condizioni per l'approvazione di cui all'art. 4.

Art. 29.

Attività istruttoria

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP compie un'istruttoria finalizzata a verificare, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 201, commi 1 e 2, del decreto e di cui al presente capo.

2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica alle imprese l'avvio del procedimento.

3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati agli articoli 25 o 27, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione scritta alle imprese con tempestività, e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere.

4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere alle imprese istanti informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere.

5. Trascorsi novanta giorni senza che le imprese abbiano prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, il procedimento è chiuso con un provvedimento di archiviazione per carenza di interesse.

6. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.

7. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 201, comma 3, del decreto e dell'art. 28, comma 2 del presente regolamento, è previsto il parere dell'Autorità di vigilanza di un altro Stato membro, il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento di tale parere. Trascorso il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, si considera che l'Autorità di vigilanza abbia reso parere favorevole. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere. Le imprese effettuano gli adempimenti eventualmente richiesti dalle Autorità degli altri Stati membri, fornendone prova all'ISVAP.

Art. 30.

Provvedimento di autorizzazione

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'art. 29. Il provvedimento autorizza anche le eventuali modifiche statutarie che l'operazione comporta.

2. Il provvedimento è trasmesso alle imprese istanti e pubblicato nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP.

3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuto deposito, ovvero l'eventuale decisione di non dare corso all'operazione. Nel caso in cui l'operazione determini modifiche statutarie delle imprese interessate, si applica l'art. 5, comma 3.

Art. 31.

Effetti della fusione sulle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa

1. Nel caso di fusione attuata mediante costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, questa deve essere contestualmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

2. L'impresa incorporata e le imprese oggetto di fusione nel caso di costituzione di nuova impresa decadono dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

3. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con il provvedimento che autorizza le operazioni di cui al presente capo. Il provvedimento di decadenza è comunicato alle Autorità di vigilanza degli Stati membri e degli Stati terzi interessati.

4. L'impresa dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa è cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.

Art. 32.

Effetti della scissione sulle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa

1. Nel caso di scissione totale o parziale attuata mediante costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, questa deve essere contestualmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

2. Nel caso di scissione totale l'impresa scissa decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa. Nel caso in cui permanga un'attività di gestione di sinistri, l'impresa trasmette all'ISVAP un bilancio di chiusura alla data di decadenza.

3. Nel caso di scissione parziale, l'impresa scissa decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami conferiti integralmente.

4. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con il provvedimento che autorizza le operazioni di cui al presente capo. Il provvedimento di decadenza è comunicato alle Autorità di vigilanza degli Stati membri e Stati terzi interessati.

5. L'impresa dichiarata decaduta da ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa è cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.

Art. 33.

Diniego dell'autorizzazione

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 201 del decreto e di cui all'art. 28 del presente regolamento, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica alle imprese istanti i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandole a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.

2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese possono presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.

3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.

5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Capo III

FONDI INTERNI E GESTIONI SEPARATE

Art. 34.

Comunicazione di fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate

1. L'impresa può effettuare fusioni o scissioni di gestioni separate o di fondi interni esclusivamente quando queste siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti, vale a dire, tra l'altro, quando la fusione è motivata da esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione o del fondo, ovvero di efficienza gestionale, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti.

2. L'impresa comunica preventivamente all'ISVAP l'intenzione di procedere ad una fusione o scissione di gestioni separate e di fondi interni.

3. La fusione o la scissione possono essere attuate qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) la fusione dei fondi e delle gestioni separate persegua l'interesse dei contraenti coinvolti nell'operazione;

b) il regolamento delle gestioni separate e dei fondi interni preveda l'ipotesi di fusione o scissione, salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 4;

c) le caratteristiche delle gestioni separate e dei fondi interni oggetto di fusione siano similari;

d) le politiche di investimento delle gestioni separate e dei fondi interni siano omogenee;

e) il passaggio tra la precedente gestione o fondo interno e la nuova gestione o fondo interno avvenga senza oneri e spese per i contraenti;

f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interni o delle gestioni separate.

4. La comunicazione di cui al comma 2 è accompagnata da una relazione dell'organo amministrativo che indichi:

a) gli obiettivi perseguiti dall'operazione, con particolare riferimento all'interesse dei contraenti;

b) gli eventuali profili di diversità tra le caratteristiche e le politiche di investimento delle gestioni separate o fondi interni interessati alla operazione;

c) gli eventuali effetti sui costi a carico del fondo interno o della gestione separata;

d) le varie fasi dell'operazione, con l'indicazione dei tempi necessari e della data di efficacia prevista;

e) le modalità e la bozza di comunicazione da inviare a ciascun contraente che dovrà illustrare le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, dell'operazione, la composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati all'operazione, la data di effetto della stessa;

f) per i fondi interni:

1) la composizione analitica degli attivi dei fondi interessati alla fusione riferita alla più recente chiusura mensile con evidenza delle caratteristiche per comparto, mercato geografico di riferimento, valuta e rating;

2) i criteri seguiti per l'attribuzione ai contraenti delle quote del nuovo fondo;

3) i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio;

g) per le gestioni separate:

1) l'evidenza delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti delle gestioni interessate alla fusione riferita alla più recente chiusura mensile;

2) i rendimenti attesi delle gestioni separate coinvolte nell'operazione e i rendimenti attesi della gestione risultante dalla fusione con riferimento ad un periodo non inferiore a ventiquattro mesi;

3) la composizione analitica degli attivi delle gestioni interessate riferita alla più recente chiusura mensile;

4) l'ammontare delle riserve tecniche dei contratti presenti nelle gestioni separate, distinto in base al livello di tasso di interesse minimo garantito.

5. L'impresa allega alla comunicazione di cui al comma 2 il regolamento delle gestioni separate o dei fondi interni interessati dall'operazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo regolamento, copia dello stesso.

Art. 35.

Condizioni per l'attuazione della fusione o della scissione di fondi interni o di gestioni separate

1. L'ISVAP, sulla base della documentazione di cui all'art. 34, valuta che il progetto di fusione o scissione delle gestioni separate o dei fondi interni persegua l'interesse dei contraenti, che le modifiche ai regolamenti siano conformi alle disposizioni vigenti e alle condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 34 e che l'informativa di cui all'art. 34, comma 4, lettera *e)* sia chiara e completa e che siano congrue le modalità di comunicazione prescelte.

2. La fusione o la scissione può essere attuata decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 34, comma 2, fatto salvo il termine di cui al comma 3.

3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine per provvedere.

4. In assenza della clausola di cui all'art. 34, comma 3, lettera *b)*, l'impresa comunica ai contraenti, nella comunicazione di cui all'art. 34, comma 4, lettera *e)*, la facoltà del contraente di esercitare, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra gestione separata o fondo interno istituito presso l'impresa senza l'applicazione di alcun onere. L'operazione di fusione potrà essere effettuata decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del contraente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Informativa agli assicurati

1. L'impresa comunica agli assicurati la variazione, determinata da una modifica statutaria, della denominazione sociale e della sede legale entro dieci giorni dalla data di efficacia della modifica stessa. L'informativa è pubblicata nella home-page del sito internet dell'impresa.

2. Nel caso di trasferimento di portafoglio, fusione o scissione le imprese comunicano agli assicurati l'operazione intervenuta e le generalità dell'intermediario cui il contratto è stato assegnato; l'impresa cedente, incorporanda o scissa inserisce nella home page del proprio sito internet, per almeno sei mesi, la notizia dell'operazione con l'inserimento di un link che rimanda al sito dell'impresa cessionaria, incorporante o beneficiaria o di quella risultante dalla fusione.

Art. 37.

Disciplina dei procedimenti

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 38.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) l'art. 4, commi 2 e 3, della circolare n. 533 del 4 giugno 2004;

b) l'art. 33 della circolare n. 551 del 1º marzo 2005.

Art. 39.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2008

Il presidente: GIANNINI

08A01412

REGOLAMENTO 20 febbraio 2008.

Regolamento concernente il gruppo assicurativo di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo IV (gruppo assicurativo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 15).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 85, comma 5, 87, comma 1 e 190, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «albo»: l'albo dei gruppi assicurativi di cui all'art. 85 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «controllo»: i rapporti, partecipativi e non partecipativi, che danno luogo alle ipotesi di cui all'art. 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazione private;

d) «impresa di assicurazione»: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

e) «impresa di assicurazione autorizzata in Italia» ovvero «impresa di assicurazione italiana»: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

f) «impresa di assicurazione comunitaria»: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

g) «impresa di assicurazione extracomunitaria»: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

h) «impresa di partecipazione assicurativa»: la società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Ai fini della sussistenza della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione si applicano le norme di cui al titolo XV, capo IV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;

i) «impresa di riassicurazione»: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

j) «impresa di riassicurazione italiana»: l'impresa di riassicurazione con sede in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di riassicurazione con sede legale in un altro Stato;

k) «impresa strumentale»: la società non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo assicurativo quali, tra l'altro, quelle consistenti nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarietà dell'attività deve essere desumibile dallo statuto della società stessa;

l) «ISVAP» o «Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

m) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione, o, nelle imprese che adottano il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione;

n) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che adottano un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo sulla gestione;

o) «ristrutturazione del gruppo assicurativo»: il complesso delle operazioni di fusione, acquisizione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, modificazioni statutarie, trasferimenti di portafoglio, costituzione di imprese di partecipazione assicurativa, promosse dalla capogruppo e rientranti nell'ambito di un programma unitario.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) alle imprese che hanno i requisiti richiesti per l'assunzione della qualifica di capogruppo secondo la nozione di cui all'art. 5;

b) alle imprese di assicurazione, alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazioni aventi sede legale in uno Stato terzo, alle imprese di riassicurazione, alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese strumentali, ricomprese nella struttura del gruppo assicurativo secondo la composizione di cui all'art. 4.

TITOLO II
GRUPPO ASSICURATIVO
Capo I
STRUTTURA DEL GRUPPO ASSICURATIVO
Art. 4.
Composizione del gruppo assicurativo

1. Il gruppo assicurativo è composto alternativamente:

a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali o imprese di partecipazione assicurativa ovunque abbiano sede le imprese da queste ultime partecipate o controllate;

b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali o imprese di partecipazione assicurativa ovunque abbiano sede le imprese da queste ultime partecipate o controllate.

Art. 5.
Capogruppo

1. Si considera capogruppo di un gruppo assicurativo:

a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana che controlli, direttamente o indirettamente, almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero un'impresa strumentale e non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa che possa essere considerata capogruppo;

b) l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia che sia costituita sotto forma di società di capitali, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana e che non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa che possa essere considerata capogruppo.

2. L'impresa di partecipazione assicurativa di cui al comma 1, lettera *b)*, può non essere considerata capogruppo qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) lo statuto della società prevede espressamente che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;

b) l'impresa non possiede altra partecipazione di rilievo se non quella nell'impresa di partecipazione assicurativa o nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui alla successiva lettera *c)*;

c) esiste un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o un'altra impresa di partecipazione assicurativa da essa controllata che possiede le caratteristiche di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* e dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento.

3. L'organo amministrativo dell'impresa di partecipazione assicurativa di cui al comma 1, lettera *b)*, sentito l'organo di controllo, verifica annualmente il rispetto della condizione del controllo principale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)* e comunica immediatamente all'ISVAP il venir meno della condizione medesima.

4. Resta in ogni caso ferma per l'ISVAP la possibilità di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo assicurativo diversa da quella comunicata.

Capo II
FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO ASSICURATIVO
Art. 6.
Poteri della capogruppo

1. La capogruppo assume il ruolo di referente dell'ISVAP per la vigilanza sul gruppo assicurativo.

2. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, adotta nei confronti delle componenti il gruppo assicurativo i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni di carattere generale e particolare impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Tali disposizioni possono riguardare il gruppo assicurativo complessivamente considerato o singole società componenti il gruppo assicurativo.

3. La capogruppo richiede alle imprese componenti il gruppo assicurativo notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.

4. La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole imprese componenti il gruppo assicurativo dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni dell'ISVAP. La capogruppo informa tempestivamente l'ISVAP dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le componenti estere del gruppo ostino alla esecuzione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo assicurativo.

5. Unitamente al bilancio, la capogruppo invia all'ISVAP una relazione che illustra:

a) le direttive impartite alle società del gruppo nell'ambito della attività di direzione e coordinamento;

b) i sistemi di controllo interno e le procedure di gestione dei rischi adottati ai sensi dell'art. 87 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione in

materia di controllo interno e gestione dei rischi, inclusi gli esiti degli accertamenti effettuati sulle società del gruppo assicurativo;

c) i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 per dare attuazione alle disposizioni impartite dall'Autorità in materia di gruppo assicurativo;

d) gli esiti delle attività di verifica di cui al comma 4.

6. La relazione di cui al comma 5 è previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo della capogruppo.

Art. 7.

Obblighi delle società incluse nel gruppo assicurativo

1. L'organo amministrativo delle imprese che fanno parte del gruppo assicurativo è tenuto a dare attuazione ai provvedimenti adottati dalla capogruppo in esecuzione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.

2. L'organo amministrativo delle imprese che fanno parte del gruppo assicurativo è tenuto a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione nonché ogni dato, documento ed informazione per l'adozione dei provvedimenti da parte di quest'ultima.

Art. 8.

Statuti

1. Lo statuto della capogruppo è conforme alle seguenti prescrizioni:

a) l'oggetto sociale della capogruppo indica che: «la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo (denominazione), nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle assicurazione private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo»;

b) le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP sono riservate alla esclusiva competenza dell'organo amministrativo della capogruppo;

c) nei soli casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, lo statuto riporta l'indicazione che l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del decreto e che lo statuto medesimo è sottoposto all'accertamento dell'ISVAP.

2. Nel caso in cui la capogruppo sia la sede secondaria di un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o di un'impresa di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato, l'atto istitutivo della sede secondaria deve soddisfare le prescrizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. Lo statuto di ciascuna impresa controllata componente il gruppo assicurativo indica l'appartenenza dell'impresa al gruppo assicurativo, evidenziando che «la società fa parte del gruppo assicurativo (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti».

4. Nel caso in cui l'impresa controllata componente il gruppo sia un'impresa di partecipazione assicurativa, lo statuto, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, specifica il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle imprese controllate. Lo statuto contiene altresì l'indicazione che l'impresa è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, i provvedimenti che la capogruppo adotta nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie controllate.

Capo III

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 9.

Contenuto del progetto

1. La capogruppo che intende dare corso ad una ristrutturazione del gruppo assicurativo predispone un apposito progetto, deliberato dall'organo amministrativo, contenente una dettagliata descrizione delle operazioni da attuare, ed in particolare:

a) le singole operazioni in cui il processo di ristrutturazione si articola e la scansione temporale del processo stesso. Nel caso in cui una o più operazioni siano soggette all'autorizzazione preventiva di un'Autorità di vigilanza diversa dall'ISVAP, è necessario indicare quale Autorità di vigilanza autorizza ciascuna operazione. Nel caso di operazioni di fusione, sono indicate anche le operazioni nelle quali siano coinvolte società o enti non facenti parte del gruppo assicurativo;

b) la composizione del gruppo assicurativo risultante al termine del progetto;

c) gli assetti di governance ed organizzativi delle imprese componenti il gruppo assicurativo e gli strumenti che la capogruppo intende adottare per l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento all'interno della struttura di gruppo risultante dal processo; in particolare devono essere illustrate le modifiche che il progetto comporta sulle procedure di controllo interno e sul sistema di quantificazione e controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.

2. La capogruppo trasmette tempestivamente all'ISVAP il progetto, unitamente a copia della relativa delibera di approvazione da parte dell'organo amministrativo e, in caso di modifiche statutarie, copia degli schemi statutari delle imprese interessate.

Art. 10.

Valutazione delle operazioni incluse nel progetto

1. Le imprese interessate dalle singole operazioni incluse nel progetto di cui all'art. 9, comma 1, presentano all'ISVAP, ove previsto, le singole istanze di autorizzazione, corredate dalla documentazione prevista dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. Le imprese possono provvedere all'invio all'ISVAP delle istanze anche attraverso la capogruppo.

2. Fermi restando i procedimenti previsti dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'autorizzazione delle singole operazioni, l'ISVAP può sospendere i termini dei singoli procedimenti qualora ritenga necessario acquisire dalla capogruppo, al fine di verificare che non sia pregiudicata la stabile ed efficiente gestione del gruppo, dati e informazioni circa:

a) l'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi del gruppo assicurativo risultante dal processo di ristrutturazione;

b) l'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio e dei sistemi di controllo interno del gruppo assicurativo risultante dal processo di ristrutturazione.

3. L'ISVAP comunica alla capogruppo e alle imprese che hanno presentato le istanze di autorizzazione delle singole operazioni la sospensione dei termini, richiedendo dati e informazioni ai sensi del comma 2, e la relativa riapertura.

Art. 11.

Esecuzione delle operazioni incluse nel progetto

1. In caso di autorizzazione da parte dell'ISVAP delle singole operazioni di cui si compone il progetto, la capogruppo o le singole imprese interessate comunicano all'ISVAP la realizzazione delle operazioni stesse entro il termine di dieci giorni dal loro perfezionamento, allegando la documentazione prevista dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, ovvero l'eventuale decisione di non dare corso alle operazioni.

2. L'ISVAP apporta le conseguenti modifiche all'albo delle imprese di assicurazione ed all'albo dei gruppi assicurativi.

TITOLO III

ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

Capo I

TENUTA DELL'ALBO

Art. 12.

Costituzione e contenuto dell'albo

1. È istituito presso l'ISVAP l'albo dei gruppi assicurativi.

2. L'albo dei gruppi assicurativi contiene le seguenti indicazioni:

a) la denominazione, la forma giuridica, la tipologia di attività, la sede legale della capogruppo e delle altre imprese appartenenti al gruppo assicurativo e, se diversa, la Direzione generale della capogruppo;

b) la data di iscrizione del gruppo assicurativo e delle singole società appartenenti al gruppo assicurativo;

c) il codice identificativo e la denominazione del gruppo assicurativo.

3. Ai fini della corretta tenuta dell'albo e degli adempimenti connessi, i soggetti tenuti alle relative comunicazioni secondo le disposizioni del decreto e del presente titolo prestano particolare attenzione alla qualità e alla tempestività delle informazioni trasmesse all'ISVAP.

4. Con successivi provvedimenti l'ISVAP definisce le modalità di acquisizione, anche informatica, dei dati richiesti dal presente titolo.

Art. 13.

Comunicazione per l'iscrizione all'albo

1. Ai fini dell'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi assicurativi, le società che possiedono le caratteristiche richieste per essere qualificate capogruppo ai sensi dell'art. 5 inviano all'ISVAP apposita comunicazione recante gli elementi di cui all'art. 14.

2. La comunicazione di cui al comma 1 viene effettuata entro trenta giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione di detta qualifica ed è trasmessa in copia anche alle imprese appartenenti al gruppo assicurativo.

Art. 14.

Contenuto della comunicazione per l'iscrizione all'albo

1. La comunicazione di cui all'art. 13 contiene i seguenti elementi informativi:

a) la composizione del gruppo assicurativo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;

b) la mappa del gruppo assicurativo che rappresenti in maniera chiara la struttura del gruppo assicurativo e le principali entità che lo compongono alla luce della struttura organizzativa di cui alla lettera *f)*;

c) il tipo di controllo esercitato sulle imprese facenti parte del gruppo assicurativo e, nel caso di controllo partecipativo, la misura percentuale della partecipazione;

d) l'indicazione dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale della capogruppo o comunque di controllo. In quest'ultimo caso, il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;

e) l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al venti per cento del capitale in società non rientranti nel gruppo assicurativo, utilizzando lo schema per la vigilanza informativa di cui all'art. 213 del decreto e relative disposizioni di attuazione. Fino all'emanazione di tali disposizioni si applica lo schema di cui alla circolare ISVAP n. 456/2001;

f) la struttura organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento;

g) l'eventuale applicazione dell'art. 5, comma 2, e la sussistenza delle condizioni di cui al comma medesimo.

Art. 15.

Allegati alla comunicazione per l'iscrizione all'albo

1. Nel caso in cui l'impresa capogruppo sia un'impresa di partecipazione assicurativa, la comunicazione di cui all'art. 13 è corredata dalla documentazione di seguito indicata:

a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo, qualora quest'ultimo non sia già stato trasmesso all'ISVAP;

b) codice fiscale della capogruppo;

c) documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo della capogruppo, ai sensi dell'art. 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;

d) dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo che attestino la verifica del rispetto della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione di cui all'art. 5, comma 3;

e) copia in lingua italiana degli statuti delle società del gruppo assicurativo diverse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta.

2. Nel caso in cui la capogruppo sia un'impresa di assicurazione è richiesta la sola documentazione di cui al comma 1, lettera *e)*.

3. Non sono tenuti a comprovare i requisiti di cui al comma 1, lettera *c)*, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione.

4. Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera *c)*, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'art. 45, comma 1 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008.

Art. 16.

Verifiche dell'ISVAP e condizioni per l'iscrizione

1. L'ISVAP iscrive il gruppo assicurativo nell'albo dei gruppi assicurativi entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 13, 14 e 15. Il termine è sospeso qualora l'ISVAP richieda notizie, documenti e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di invio degli stessi.

2. Ferma restando l'autonomia decisionale della capogruppo in ordine alle scelte relative ai modelli organizzativi adottati, l'assetto strutturale del gruppo deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza.

3. L'ISVAP non procede ad iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi se nella struttura del gruppo assicurativo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dall'Autorità o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento. In tali ipotesi, l'ISVAP indica alla società posta al vertice del gruppo assicurativo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione nell'albo ha luogo al termine del processo di riassetto conseguente alle modifiche richieste dall'ISVAP.

Art. 17.

Iscrizione d'ufficio

1. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione di un gruppo assicurativo.

2. L'ISVAP, al termine degli accertamenti di cui al comma 1, iscrive il gruppo assicurativo nell'albo dei gruppi assicurativi e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa tempestivamente le singole imprese appartenenti al gruppo assicurativo.

Art. 18.

Variazioni all'albo

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi assicurativi, la capogruppo è tenuta a comunicare all'ISVAP ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la tipologia di attività delle singole imprese componenti il gruppo assicurativo.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di dieci giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese del verbale assembleare relativo alle modifiche stesse; per le imprese del gruppo aventi sede legale fuori dal territorio della Repubblica, la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente.

3. La capogruppo comunica tempestivamente all'ISVAP le modifiche degli statuti delle società diverse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione inviati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *e)*, trasmettendo all'Autorità una copia in lingua italiana dello statuto modificato.

4. La capogruppo comunica all'ISVAP le modifiche della struttura del gruppo assicurativo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni di controllo. La comunicazione è effettuata entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento delle operazioni.

5. La capogruppo comunica all'ISVAP il venir meno delle condizioni richieste, rispettivamente, per l'acquisizione della qualifica di capogruppo e per l'appartenenza al gruppo delle imprese controllate. La comunicazione è effettuata entro il termine di dieci giorni dal venir meno delle condizioni.

Art. 19.

Cancellazione dall'albo

1. L'ISVAP procede alla cancellazione della capogruppo dall'albo dei gruppi assicurativi nelle ipotesi in cui ne sia disposta la decadenza dall'autorizzazione, la revoca dall'autorizzazione, la liquidazione coatta amministrativa, nonché nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi si applicano le norme previste per la cancellazione della capogruppo dall'albo delle imprese.

2. L'ISVAP procede altresì a cancellare dall'albo dei gruppi assicurativi la capogruppo e le imprese appartenenti al gruppo nei casi in cui, anche d'ufficio, accerti il venir meno delle condizioni richieste, rispettivamente, per l'acquisizione della qualifica di capogruppo e per l'appartenenza al gruppo assicurativo.

Capo II

FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

Art. 20.

Pubblicità dell'iscrizione

1. Le società appartenenti al gruppo assicurativo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.

Art. 21.

Pubblicazione dell'albo e modalità di consultazione

1. L'ISVAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nell'albo dei gruppi assicurativi sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi del presente regolamento nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuati a norma del presente regolamento.

2. L'ISVAP assicura il pubblico accesso all'albo dei gruppi assicurativi e ne garantisce la consultazione sul proprio sito internet.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Disciplina dei procedimenti

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le imprese in possesso delle caratteristiche richieste per essere qualificate capogruppo ai sensi dell'art. 5 inviano all'ISVAP la comunicazione di cui agli articoli 13, 14 e 15 entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione, ferma restando la facoltà dell'ISVAP di richiederne copia, l'invio della documentazione di cui all'art. 15, lettera *e)*, è sostituita da dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo che attestino la conformità degli statuti delle società del gruppo assicurativo diverse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione alle previsioni del presente regolamento.

3. In sede di prima applicazione, la capogruppo e le società del gruppo assicurativo hanno un anno di tempo dall'iscrizione all'albo per adeguare alle previsioni del presente regolamento i propri statuti ovvero, nel caso di cui all'art. 8, comma 2, l'atto istitutivo della sede secondaria.

Art. 24.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il presidente: GIANNINI

08A01619

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 marzo 2008.

Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Cassa di risparmio di Firenze Spa della percentuale prevista dall'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 16368).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga

a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i «criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l'offerta pubblica di acquisto residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto»;

Vista la comunicazione del 4 febbraio 2008 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Intesa Sanpaolo S.p.A. in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie emesse da Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.;

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse da Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.A. del 20 febbraio 2008, con la quale la stessa ha segnalato il ricorrere per Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. delle condizioni per l'innalzamento dal 90 per cento al 90,5 per cento del relativo capitale ordinario della percentuale prevista dall'art. 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai fini dell'obbligo di acquisto delle azioni ordinarie emesse dalla predetta società non portate in adesione alla citata offerta pubblica di acquisto;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. pari al 9,5 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali rilevati nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2007 ed il 24 luglio 2007, pari a circa 455 milioni di euro, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse da Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. la percentuale prevista dall'art. 108, comma 2, del medesimo decreto è elevata al 90,5 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 4 marzo 2008

Il Presidente: CARDIA

08A01713

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

DECRETO RETTORALE 19 febbraio 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» emanato con decreto rettorale n. 539 del 12 dicembre 2001 e modificato con decreto rettorale n. 67 del 24 febbraio 2003;

Considerato che l'attuale formulazione di alcune norme dello Statuto ha comportato nel corso degli anni non poche difficoltà applicative;

Considerato che in data 14 ottobre 2005 è stato costituito un gruppo di studio composto da tre docenti dell'Ateneo (prof. Michele Graziadei, prof. Aldo Martelli, prof. Pier Luigi Stanghellini) ed integrato da due componenti esterni (prof. Carlo Emanuele Gallo e prof. Giovanni Sala) esperti in materia di normativa universitaria interna, al quale è stato affidato l'incarico di effettuare uno studio dettagliato sulle norme dello Statuto;

Vista la bozza licenziata dal gruppo di studio i cui contenuti sono stati illustrati al Senato accademico dal prof. Michele Graziadei nel corso della seduta del 23 ottobre 2006;

Visti i pareri pervenuti dalle facoltà e dai Dipartimenti;

Visto la delibera n. 7/2007/4 del 28 settembre 2007, con la quale il Consiglio di amministrazione ha dato parere favorevole alle modifiche proposte, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto di Ateneo, proponendo altresì l'integrazione del nuovo art. 17, comma 1, lettera *f)* - che disciplina i compiti del Consiglio di amministrazione - con la dicitura «comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto», conformemente a quanto previsto dal nuovo art. 16, comma 1, lettera *g)*, relativamente al Senato accademico;

Vista la delibera del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 17 luglio 2007, contenente la proposta di emendamento dell'art. 23, comma 2 dello Statuto, in ordine alla rappresentanza degli specializzandi in Consiglio di facoltà;

Vista la delibera n. 7/2007/6 del 30 ottobre 2007, con la quale il Senato accademico ha approvato il nuovo testo dello Statuto di Ateneo;

Vista la nota prot. n. 408 del 7 febbraio 2008, con la quale il Mi.U.R. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine al nuovo testo dello statuto;

Decreta:

1. È emanato il nuovo Statuto di Ateneo nel testo allegato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989 n. 168.

3. Il nuovo testo dello Statuto di Ateneo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Vercelli, 19 febbraio 2007

Il rettore: GARBARINO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

TITOLO I
NORME GENERALI

Capo I
PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1.

Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» (di seguito denominata Università o Ateneo) è un'istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro; le sue finalità sono l'istruzione, la formazione, la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'Università in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, in base alle norme dell'ordinamento universitario, del presente Statuto e degli appositi regolamenti.

3. L'Ateneo è articolato in facoltà e Dipartimenti, dotati della massima autonomia programmatica, decisionale, regolamentare, finanziaria, amministrativa e contabile, secondo i principi generali e la disciplina adottata dallo stesso Ateneo. L'Ateneo favorisce la libera iniziativa delle proprie strutture didattiche e di ricerca, configurando il momento amministrativo come mezzo per la sua più efficace realizzazione.

4. L'Università è articolata in poli, ed ha la sua sede centrale in Vercelli, dove risiedono e si riuniscono gli Organi di governo d'Ateneo.

5. L'Università presta particolare attenzione al territorio di riferimento nelle sue esigenze di qualificazione e sviluppo.

Art. 2.

Attività didattiche e di ricerca

1. L'attività didattica e l'organizzazione delle relative strutture si svolgono nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e nell'osservanza della normativa che disciplina gli ordinamenti didattici universitari.

2. L'attività di ricerca e l'organizzazione delle relative strutture si svolgono nel rispetto della libertà dei professori e dei ricercatori e nella salvaguardia dell'autonomia delle strutture scientifiche.

3. L'Università si dota di adeguati strumenti e procedure per garantire la qualità delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 3.

Pari opportunità

1. L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi, nel diritto allo studio e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal sesso, dalla religione e dall'etnia e da ogni altra caratteristica non prevista dalla legge e non legata alla funzione professionale.

2. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa, adotta le misure necessarie per assicurare, per quanto di sua competenza, la piena realizzazione del diritto allo studio, tenendo conto del merito e delle condizioni economiche, d'intesa con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

3. L'Università si adopera, con particolare riguardo ai portatori di handicap, a rimuovere gli ostacoli e promuovere le iniziative adatte a favorire una piena fruizione dei servizi e il successo della formazione degli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4.

Principi organizzativi

1. L'Università ha competenza per quanto riguarda la rappresentanza e le attività generali di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e valutazione.

2. L'Università, tenendo conto della sua struttura articolata sul territorio, organizza le proprie attività istituzionali didattiche, scientifiche e amministrative in base ai principi di sussidiarietà e di decentramento.

3. Le relazioni finanziarie tra l'Università e le strutture dotate di autonomia previste dallo Statuto sono regolate dal principio del budget, determinato anche sulla base del criterio della provenienza delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli studenti, nel rispetto dei criteri di assegnazione all'Ateneo. La partecipazione dell'Università alle iniziative delle strutture autonome avviene di norma con la formula del cofinanziamento.

Art. 5.

Rapporti con l'esterno

1. L'Università, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea, internazionali.

2. L'Università può dar vita, anche con altri soggetti, ad iniziative comuni sotto forma di consorzi, partecipazione a società e ogni altra forma organizzativa coerente con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 6.

Rapporti col Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Ateneo predispone specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti della facoltà di medicina e chirurgia e della facoltà di farmacia con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale e con le aziende ospedaliere, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Convenzioni analoghe per i fini istituzionali universitari possono essere stabilite con enti privati inseriti nella programmazione sanitaria regionale. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate anche per le altre facoltà interessate.

Art. 7.

Cooperazione didattica

1. L'Ateneo promuove l'istituzione di strutture formative interfacoltà, interateneo, e con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri.

2. Tali strutture sono costituite mediante appositi accordi o convenzioni, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, per quanto di loro competenza.

Art. 8.

Cooperazione scientifica

1. L'Università o le sue strutture possono stipulare accordi di cooperazione con altre strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali ed estere, per lo svolgimento di attività scientifiche comuni.

2. Tali attività sono disciplinate attraverso apposite convenzioni, approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, per quanto di loro competenza.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 9.

Lo Statuto e le sue modificazioni

1. Il presente Statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.

2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello Statuto e dei relativi regolamenti, né siano, comunque, incompatibili con lo Statuto stesso.

3. Il Consiglio di amministrazione ed i Consigli delle facoltà e dei Dipartimenti possono sottoporre al Senato accademico proposte di modifica dello Statuto le modifiche di Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione, i Consigli delle facoltà e dei Dipartimenti.

4. Lo Statuto e le relative modificazioni sono emanati dal rettore dell'Università, con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

5. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Le modifiche di Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni del Senato accademico, recepite nel decreto rettorale di modifica statutaria.

Art. 10.

Regolamenti

1. I regolamenti dell'Università sono:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) i regolamenti elettorali;

e) i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;

f) gli altri regolamenti previsti da specifiche disposizioni legislative e dal presente Statuto.

2. Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, consultate le Organizzazioni sindacali del personale per le parti di competenza.

3. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato accademico, su proposta delle facoltà per quanto di competenza.

4. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

5. I regolamenti elettorali sono deliberati dal Senato accademico.

6. Per i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche il Senato accademico approva uno schema-tipo.

7. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati con decreto del rettore.

TITOLO II

ELEGGIBILITÀ- VALIDITÀ DELLE RIUNIONI - INDENNITÀ

Art. 11.

Norme generali riguardanti l'eleggibilità negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca

1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori ordinari, associati e ricercatori è richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge.

2. Il rettore dura in carica quattro anni accademici. Ogni altra carica elettiva ha la durata di tre anni accademici. Non sono rieleggibili per l'intera durata del mandato coloro i quali abbiano già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.

3. Le rappresentanze delle categorie nei vari organi e strutture previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato: ogni elettore può votare un solo candidato.

4. Sono incompatibili tra di loro le cariche di preside di facoltà, consigliere di amministrazione, direttore di Dipartimento. Sono altresì incompatibili tra di loro le cariche di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti possono far parte di un solo organo o struttura.

6. Le elezioni del rettore, del preside, del direttore di Dipartimento e del presidente del Consiglio di corso di studio sono indette dal professore di prima fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'organo o la struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

7. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.

8. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.

9. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti riportati dal primo eletto; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito ad esaurimento della lista si procede ad una ulteriore votazione.

10. Un membro elettivo che si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze decade dalla carica.

Art. 12.

Validità delle riunioni

1. Le assemblee si intendono validamente costituite quando siano state regolarmente indette le elezioni per tutte le rappresentanze previste. Il requisito dell'indizione regolare è esteso ai casi di elezioni suppletive.

2. Le assemblee sono validamente costituite se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad 1/3 degli aventi diritto.

Art. 13.

Indennità

1. Il rettore, il pro-rettore, i presidi di facoltà, ed i direttori di Dipartimento fruiscono di un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Analoga indennità è attribuita ai dirigenti ed ai funzionari tecnico-amministrativi con incarichi di responsabilità definiti dal regolamento generale di Ateneo e assegnati dal direttore amministrativo; la misura dell'indennità è stabilita dal Consiglio di amministrazione su proposta dello stesso direttore amministrativo nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. Sono altresì configurabili ulteriori indennità relative al lavoro organizzativo svolto da altri professori e ricercatori. La determina-

zione del relativo ammontare è deliberata dai Consigli, rispettivamente, di facoltà e di Dipartimento, all'interno di una quota di bilancio assegnata ad ogni facoltà e Dipartimento dall'Ateneo.

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione compete un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni singola seduta del Consiglio, la cui entità è determinata nel regolamento generale di Ateneo. Il gettone di presenza non compete ai membri di diritto (rettore e direttore amministrativo) ed ai membri non aventi diritto di voto.

TITOLO III
ORGANI ACCADEMICI
Capo I
ORGANI CENTRALI

Art. 14.
Organi di governo dell'Ateneo

1. Sono Organi di governo dell'Ateneo: il rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 15.
Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge. In particolare, il rettore:

a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;

b) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti approvati dalle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;

c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo ed esercita l'autorità disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

d) indice per quanto di sua competenza le elezioni delle rappresentanze;

e) assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;

f) predispone, sulla base delle indicazioni del Senato accademico, il piano edilizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

g) appronta e sottopone al Ministro competente le relazioni previste dalla normativa vigente;

h) adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo relativo nella seduta immediatamente successiva; la natura di detti provvedimenti è specificata dai regolamenti dei suddetti organi;

i) stipula tutte le convenzioni e i contratti che non siano demandati alla competenza specifica delle singole strutture didattiche, di ricerca, dei centri di servizio e del direttore amministrativo;

j) può delegare specifiche attività a personale dell'Ateneo;

k) nomina il direttore amministrativo dopo aver sottoposto al Senato accademico le candidature alla carica suddetta.

Il rettore può revocare il direttore amministrativo, con decreto motivato e previa contestazione all'interessato, per reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo, sentito il Senato accademico, ovvero, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa, sentito il Consiglio di amministrazione;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Il rettore è coadiuvato nelle sue funzioni, da un pro-rettore vicario. Il pro-rettore supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, vengono immediatamente indette nuove elezioni e il pro-rettore assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore. Il mandato, in tal caso, dura per il periodo ordinario previsto dall'art. 11 ed eventualmente per la parte residua dell'anno accademico in corso.

3. Il rettore e il pro-rettore vicario devono essere professori di ruolo di prima fascia. Il rettore è nominato con decreto del Ministro competente. Il pro-rettore vicario è nominato con decreto del rettore. La carica di rettore e pro-rettore vicario non è cumulabile con tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto. Non possono altresì essere membri del nucleo di valutazione.

4. L'elezione del rettore avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:

a) un documento programmatico;

b) il nome del pro-rettore vicario;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura.

Le modalità di presentazione delle candidature e le modalità di svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore è costituito da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori;

b) rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo e dirigente, in misura pari al 10% del totale del personale di cui alla lettera *a)*;

c) gli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione, nel Senato accademico, nei Consigli di facoltà, nei Consigli di corso di studio, nei Consigli di scuole di specializzazione e nella commissione paritetica di Ateneo per la didattica.

6 . Il rettore può ottenere una limitazione degli obblighi didattici o l'esonero dagli stessi.

7 . Il rettore, sentito il Senato accademico, può concedere a richiesta l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici al pro-rettore, ai presidi di facoltà, ai direttori di Dipartimento e ai presidenti dei Consigli di corso di studio.

Art. 16.
Il Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita compiti di programmazione e di governo dell'Ateneo, ne determina la politica culturale e coordina le attività universitarie, valutandone l'efficienza. In particolare, il Senato accademico:

a) esercita la potestà regolamentare di Ateneo, nonché il controllo di legittimità sui regolamenti elaborati dalle singole strutture;

b) delibera le modifiche di Statuto;

c) elabora e approva i piani di sviluppo dell'Ateneo, nonché ogni altro piano previsto dalla legge;

d) determina i criteri per la definizione del budget delle strutture di Ateneo sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche, organizzative e gestionali prospettate dalle strutture stesse;

e) elabora e approva il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di priorità degli interventi, in relazione alle esigenze dell'attività didattica di ricerca e amministrativa, prospettate dalle strutture e dagli organi competenti;

f) istituisce, attiva e disattiva i Dipartimenti, le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

g) approva, per gli aspetti di sua competenza, le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto;

h) stabilisce i criteri generali in materia di contribuzione studentesca;

i) approva l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;

j) discute ed esprime parere sulle candidature alla carica di direttore amministrativo presentate dal rettore e sull'eventuale risoluzione del contratto;

k) esprime parere sulla relazione annuale del direttore amministrativo;

l) esercita tutte le altre funzioni che dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo non siano attribuite alla competenza di un organo determinato.

2. Compongono il Senato accademico:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà istituite nell'Ateneo;

c) i rappresentanti dei Dipartimenti in numero di tre per i Dipartimenti in cui il numero dei professori e ricercatori afferenti sia maggiore del 20% dell'organico dei professori e dei ricercatori

dell'Ateneo, due per i Dipartimenti in cui tale numero sia maggiore del 10% e fino al 20%, uno per i Dipartimenti in cui tale numero sia compreso tra il 5% ed il 10%.

Per i Dipartimenti in cui il numero dei professori e ricercatori afferenti sia inferiore al 5% dell'organico dei professori e ricercatori dell'Ateneo, il numero dei rappresentanti è determinato, secondo i criteri indicati al comma precedente, sul totale del numero dei professori e ricercatori afferenti a questi Dipartimenti;

d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente;

e) tre rappresentanti degli studenti, uno per sede istituzionale, eletti fra gli studenti che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni; all'atto della laurea, essi decadono dal mandato.

L'elettorato attivo e passivo dei rappresentanti degli studenti per il Senato accademico è costituito da tutti gli studenti iscritti all'Ateneo.

3. Alle sedute del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo (o chi lo sostituisce), che esercita anche le funzioni di segretario.

4. Alle sedute del Senato accademico partecipa senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale il pro-rettore vicario.

5. Il Senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonché, in via straordinaria, su iniziativa del rettore stesso o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il Senato accademico può istituire gruppi di lavoro, su temi specifici.

7. Il Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute la norme di funzionamento.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, sulla base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal Senato accademico, fatte salve le autonomie delle facoltà, dei Dipartimenti e degli eventuali altri Centri di gestione autonoma, relativamente alla gestione delle risorse di loro competenza. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) approva, previo parere del Senato accademico, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) approva il bilancio di previsione sulla base dei piani di attività redatti dal Senato accademico;

c) approva il bilancio consuntivo;

d) approva il piano edilizio predisposto dal rettore sulla base delle indicazioni del Senato accademico, qualificandone l'incidenza sul bilancio di Ateneo e sovrintendendo alla sua esecuzione;

e) attua le deliberazioni del Senato accademico in merito all'utilizzazione e alla ripartizione delle risorse finanziarie, nei limiti stabiliti dal bilancio;

f) delibera, per gli aspetti relativi alla gestione economico finanziaria, su convenzioni tra l'Ateneo e soggetti pubblici e privati, secondo le norme contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto;

g) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalità dei relativi inventari;

h) esprime parere sulla relazione annuale del direttore amministrativo;

i) delibera in materia di contribuzione studentesca;

j) determina l'ammontare delle previste indennità di carica e di servizio;

k) è altresì titolato ad esprimere opinioni, proposte e raccomandazioni da trasmettere al Senato accademico sugli indirizzi di sviluppo dell'Università e sulle problematiche attinenti il rapporto dell'Università stessa con il tessuto sociale;

l) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) il rettore;

b) il direttore amministrativo;

c) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, tre rappresentanti dei ricercatori;

d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente;

e) tre rappresentanti degli studenti, uno per sede istituzionale, eletti fra gli studenti che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni;

f) fino a dieci rappresentanti di enti territoriali sottoscrittori di un accordo di programma quinquennale in vigore, di cui sei riservati ai Comuni ed alle Province di Alessandria, Novara e Vercelli;

g) l'assessore regionale, o suo delegato, all'istruzione Universitaria;

h) un rappresentante del M.I.U.R.

3. Il pro-rettore partecipa inoltre alle sedute, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

4. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è validamente costituito se, oltre al rettore e al direttore amministrativo, risultano nominati i rappresentanti di cui alle lettere *c)*, *d)*, e regolarmente indette le elezioni dei rappresentanti di cui alla lettera *e)* del comma 2.

5. L'elettorato attivo dei membri del Consiglio di amministrazione, di cui alla lettera *c)* del comma 2, spetta con riferimento rispettivamente alle categorie da eleggere, ai professori di prima fascia e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, e ai ricercatori. L'elettorato passivo spetta solo ai professori di ruolo, ivi compresi i professori straordinari e i professori associati non confermati, e ai ricercatori.

6. L'elettorato attivo per la rappresentanza di cui al comma 2 della lettera *e)* è costituito da tutti gli studenti iscritti all'Ateneo.

7. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore che lo convoca in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonché in via straordinaria su sua iniziativa o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio regolamento interno, in cui sono contenute la norme di funzionamento.

Art. 18.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un dirigente amministrativo dell'Università, di altre Università ovvero di enti pubblici e privati.

L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal rettore per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, di norma è sincronizzato con il mandato del rettore e può essere confermato.

L'incarico può essere revocato prima della scadenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *k)*, del presente Statuto.

Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e delle strutture amministrative centrali e svolge una attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo dell'Ateneo, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'Università..

Competono al direttore amministrativo:

— la determinazione, in esecuzione di quanto disposto dai regolamenti d'Ateneo, dei criteri generali di organizzazione degli uffici e l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;

— la predisposizione, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;

— il coordinamento e la verifica delle attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture dipendenti dall'amministrazione centrale;

— la stipula dei contratti e delle convenzioni, ad eccezione di quelli di competenza del rettore o di altri soggetti;

— l'adozione dei provvedimenti di spesa per quanto di competenza;

— l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Il direttore amministrativo può proporre la nomina di un vicedirettore con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Università. Il vicedirettore amministrativo vicario è nominato con decreto del rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore amministrativo.

In caso di cessazione del direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dirigente più anziano nel ruolo.

Il rettore valuta l'attività del direttore amministrativo avvalendosi del supporto del nucleo di valutazione.

Art. 19.

Dirigenti

1. Ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal direttore amministrativo, sentito il Consiglio di amministrazione, è preposto, con posizione di vertice, un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Le nomine sono disposte dal direttore amministrativo.

2. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Università. I requisiti di ammissione ed i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso.

3. I dirigenti hanno la responsabilità della gestione del settore e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti. In particolare:

a) organizzano, d'intesa con il direttore amministrativo, le risorse a loro disposizione;

b) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;

c) esercitano autonomi poteri di spesa nei limiti fissati dal direttore amministrativo;

d) adottano gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni;

e) adottano gli atti, anche provvedimentali, che siano esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;

f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'Università.

Capo II

ORGANI SUSSIDIARI

Art. 20.

Organi sussidiari dell'Ateneo

1. Sono Organi sussidiari dell'Ateneo: la Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei revisori dei conti e il Comitato per le attività sportive.

2. Il rettore, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione possono istituire, nel rispetto di criteri di rappresentatività e competenza, commissioni ad hoc, con compiti istruttori e propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo.

Art. 21

Commissione paritetica di Ateneo per la didattica

1. Viene istituita la Commissione paritetica per la didattica, nel seguito denominata Commissione paritetica.

2. La Commissione didattica paritetica:

a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione è trasmessa agli Organi di governo dell'Ateneo che sono chiamati a pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi;

b) formula proposte agli Organi di Governo dell'Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;

c) formula proposte per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) formula proposte sui regolamenti di Ateneo per quanto concerne l'attività didattica e gli studenti; in particolare formula proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi corsi di studio ed i criteri di riconoscimento dei crediti formativi;

e) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti.

3. La Commissione didattica paritetica è composta da un rappresentante dei professori di ruolo o ricercatori e da un rappresentante degli studenti per ogni facoltà, nominati dal rettore su designazione dei rispettivi Consigli di facoltà.

4. La Commissione elegge al proprio interno un professore di ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente. La Commissione didattica paritetica redige un proprio regolamento interno nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso è approvato dal Senato accademico.

Art. 22.

Il Nucleo di valutazione

1. Viene istituito un Nucleo di Ateneo per la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno di diritto allo studio, nel seguito denominato Nucleo di valutazione. Esso ha il compito di fungere da supporto al rettore ed agli altri Organi di governo dell'Ateneo nel verificare la qualità della didattica, la produttività della ricerca scientifica, l'efficienza delle strutture amministrative e l'equità degli interventi di diritto allo studio.

2. Il Nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sugli elementi raccolti al rettore, che la trasmette agli altri Organi di governo. Esso può altresì far pervenire agli Organi di governo suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie. Il Nucleo di valutazione può essere chiamato dal rettore e dagli altri Organi di governo a esprimere pareri in merito a specifici progetti riguardanti la didattica o la ricerca.

3. Il Nucleo di valutazione è formato da cinque membri, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, di cui almeno due scelti in ambito non accademico. Il Nucleo è nominato dal rettore, su parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore. L'Ateneo fornisce al Nucleo il personale necessario a svolgere le sue funzioni.

4. Il Nucleo di valutazione redige un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso è approvato dal Senato accademico.

5. Per i membri del Nucleo di valutazione è stabilita una indennità, la cui entità è determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Viene istituito il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Collegio è nominato dal rettore, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione ed è composto da non più di sette componenti indicati dall'Università di cui tre membri scelti rispettivamente fra i dirigenti o funzionari del MIUR, del Ministero dell'economia e della finanza e tra i magistrati della Corte dei conti. La maggioranza dei componenti deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili.

3. Il Collegio dei revisori dei conti:

a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili;

b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi relativi alla gestione stessa;

c) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;

d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

4. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

5. Per i membri del Collegio dei revisori dei conti è stabilita una indennità, la cui entità è determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Comitato per le attività sportive

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il Comitato per le attività sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva.

3. La gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo è affidata mediante convenzione ad apposito ente.

4. Il Comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento.

5. Il Comitato è composto dal rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore amministrativo, o suo delegato, anche con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati dall'ente gestore.

6. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

TITOLO IV

STRUTTURE ED ATTIVITÀ
CONNESSE ALLA DIDATTICA

Capo I

LE FACOLTÀ

Art. 25.

Le facoltà

1. Le facoltà sono le strutture per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica dell'Ateneo. Esse sono centri di gestione autonoma.

2. Sono organi della facoltà:

a) il consiglio di facoltà;

b) il preside;

c) la giunta di facoltà.

Art. 26.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà:

a) formula i piani di sviluppo della facoltà, sentiti i consigli dei corsi di studio, ove presenti, e i Dipartimenti interessati, nel quadro delle risorse disponibili alla facoltà;

b) predispone, per quanto di sua competenza, gli elementi per l'elaborazione del programma di sviluppo dell'Ateneo;

c) approva i piani di gestione delle risorse e i relativi bilanci;

d) approva i programmi di impiego del personale e delle risorse materiali di competenza, ivi compresa l'equa distribuzione dei carichi didattici e organizzativi;

e) organizza l'attività didattica e le attività culturali della facoltà, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati anche attraverso l'attribuzione di supplenze e affidamenti e la proposta di stipula di contratti;

f) propone l'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professore e di ricercatore, secondo le norme vigenti ed acquisiti i pareri dei Dipartimenti;

g) provvede alla chiamata dei docenti e dei ricercatori applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato;

h) disciplina l'accesso ai corsi di studio, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal Senato accademico;

i) delibera, a maggioranza dei componenti, il regolamento di facoltà e approva, con identica maggioranza, i regolamenti delle strutture didattiche a essa afferenti, ove presenti;

j) avanza proposte ed esprime pareri sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti adottati a livello di Ateneo;

k) approva la relazione annuale sull'attività didattica da trasmettere al Senato accademico;

l) approva la relazione triennale dei professori e dei ricercatori.

2. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori della facoltà;

b) da una rappresentanza degli studenti: in numero massimo di tre per facoltà fino a 1000 studenti, di cinque da 1001 a 2000 e di sette oltre 2000 studenti;

c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

d) da una rappresentanza degli studenti delle scuole di specialità nel numero di tre.

Art. 27.

La giunta di facoltà

1. La giunta di facoltà coadiuva il preside nell'adempimento dei suoi compiti e nella gestione della facoltà, ivi comprese le attività di istruzione delle deliberazioni di cui al primo comma lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'art. 23.

2. La giunta di facoltà è presieduta dal preside, la sua composizione è definita dal regolamento della facoltà. La sua durata coincide con la durata del mandato del preside.

3. Partecipa alla giunta con voto consultivo il segretario amministrativo del centro di gestione autonoma della facoltà.

Art. 28.

Il preside

1. Il preside è eletto tra i professori della facoltà, secondo le norme vigenti, dal Consiglio di facoltà nella composizione più allargata.

2. Il preside:

a) rappresenta la facoltà;

b) convoca e presiede il consiglio di facoltà e la giunta di facoltà;

c) rende esecutive le deliberazioni degli organi di facoltà;

d) sovrintende e vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delega queste funzioni ai presidenti dei consigli dei corsi di studio;

e) assicura il funzionamento dei servizi di facoltà;

f) nomina, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico;

g) designa un vice preside, il cui mandato ha la stessa durata di quello del preside: il vice preside sostituisce il preside in caso di assenza o di impedimento; il vice preside è scelto tra i professori cui spetta secondo le norme vigenti l'elettorato passivo per la carica di preside;

h) può delegare funzioni ad altri membri della facoltà, con le modalità previste dal regolamento di facoltà.

3. Il preside e il vice-preside sono nominati dal rettore.

Art. 29.

Commissione didattica paritetica

1. In ogni facoltà è istituita la commissione paritetica per la didattica.

2. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche. Altri compiti possono essere assegnati dal regolamento di facoltà.

3. La composizione numerica e la durata in carica della commissione sono stabilite dal regolamento di facoltà. La commissione è nominata dal preside.

Capo II

ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 30.

Il consiglio di corso di studio

1. Il consiglio di corso di studio, ove costituito, è composto da:

a) docenti titolari di insegnamento;

b) da tre rappresentanti degli studenti.

2. I regolamenti di facoltà disciplinano la presenza nel consiglio di corso di studio di ricercatori non titolari di insegnamento e di altre componenti.

3. Lo stesso regolamento di facoltà stabilisce il *quorum* strutturale del consiglio di corso di studio.

4. Il consiglio di corso di studio:

a) propone al consiglio di facoltà modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso;

b) programma l'impiego delle risorse didattiche;

c) promuove la sperimentazione di nuove didattiche;

d) propone al consiglio di facoltà l'attribuzione di insegnamenti e di contratti di docenza;

e) esamina e approva i piani di studio;

f) propone al consiglio di facoltà i criteri di accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa;

g) propone al consiglio di facoltà modifiche organizzative relative al corso e modifiche del regolamento di facoltà.

5. Il consiglio di corso di studio è convocato dal presidente, almeno tre volte l'anno, o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

Art. 31.

Il presidente del consiglio di corso di studio

1. Il presidente è un professore di prima fascia; in caso di motivata indisponibilità, è un titolare di insegnamento del corso di studio, facente parte della facoltà.

Il presidente è eletto da tutti i componenti il consiglio di corso di studio.

2. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) predispone la relazione annuale sull'attività didattica;

c) sovrintende alle attività didattiche del corso di studio e vigila, su eventuale delega del preside, sul regolare svolgimento delle stesse;

d) propone al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

Art. 32.

Corsi di specializzazione

1. L'Università, su proposta delle facoltà, può istituire, anche in consorzio con altre Università, corsi di specializzazione.

2. I corsi di specializzazione vengono istituiti dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi ed, in particolare, alla disponibilità di:

a) personale docente in numero e tipo di qualificazione necessari;

b) risorse finanziarie adeguate;

c) locali ed attrezzature idonee;

d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;

e) servizi generali delle strutture in cui si svolge la formazione.

Alla costituzione delle risorse, di cui ai punti precedenti, possono concorrere enti pubblici e privati tramite apposite convenzioni.

3. Sono organi dei corsi:

a) il direttore;

b) il consiglio del corso o, ove esplicitamente previsto dalla legge, il consiglio direttivo.

4. Il direttore è un professore di ruolo di norma di prima fascia delle facoltà interessate che tenga un insegnamento nel corso stesso, eletto dai componenti il consiglio del corso o dal consiglio direttivo.

5. Il direttore:

a) rappresenta il corso;

b) ha responsabilità del funzionamento del corso;

c) convoca il consiglio del corso e lo presiede.

6. Il consiglio del corso è composto da tutti i docenti del corso, compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dagli statuti di ciascun corso.

7. I docenti del corso sono designati annualmente dal consiglio del corso.

8. Il consiglio organizza le attività didattiche del corso, dispone l'attivazione dei corsi, l'affidamento degli insegnamenti, le convenzioni relative allo svolgimento di attività didattiche di pertinenza del corso, propone alle facoltà la stipula di contratti per le attività didattiche.

9. In prima istituzione, i consigli delle facoltà interessate designano un consiglio provvisorio del corso, costituito dai docenti del primo anno e dai docenti delle discipline da attivare negli anni successivi. Tale consiglio provvisorio elegge al proprio interno il direttore del corso.

10. Ove esplicitamente previsto dalla legge, il consiglio del corso è sostituito, con funzioni analoghe, dal consiglio direttivo, costituito secondo le norme vigenti.

11. La deliberazione che dispone l'attivazione di ciascun corso di specializzazione stabilisce a quale centro di gestione autonoma lo stesso afferisce.

12. Ove il corso sia istituito in consorzio con altre Università, l'atto consortile ne disciplinerà il funzionamento e l'organizzazione.

Art. 33.

Corsi di perfezionamento e master

I corsi di perfezionamento *post lauream* o di master universitario di primo e secondo livello, sono istituiti con deliberazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà o dei Dipartimenti, anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con altre Università, per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.

2. La deliberazione di istituzione di ciascun corso di perfezionamento o di master indica a quale centro di gestione autonoma lo stesso afferisce.

Art. 34.

Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università, su proposta dei Dipartimenti interessati, può istituire corsi di dottorato di ricerca anche in consorzio con altre Università secondo le modalità previste dall'art. 5. L'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca è deliberata annualmente dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.

2. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di dottorato è affidata al Dipartimento a cui fa capo il corso di dottorato.

Art. 35.

Borse di studio

1. L'Ateneo, le facoltà e i Dipartimenti nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie possono istituire borse di studio per diplomati universitari, laureati, dottori di ricerca e studenti, nonché sussidi agli studenti per soggiorni all'estero.

Art. 36

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di studenti secondo le norme vigenti.

2. Un apposito regolamento disciplina la collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo.

TITOLO V

STRUTTURE SCIENTIFICHE

Capo I

DIPARTIMENTI

Art. 37.

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture scientifiche per l'organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca dell'Ateneo; promuovono, coordinano, verificano e pubblicizzano tali attività, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente.

2. Ai Dipartimenti afferiscono i professori ed i ricercatori dell'Ateneo.

3. Altre modalità di partecipazione alle attività dei Dipartimenti possono essere stabilite nel regolamento dei medesimi.

4. Ai Dipartimenti vengono assegnate risorse tecnico-amministrative per le attività ad essi connesse.

5. La costituzione di un Dipartimento è deliberata dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta dei professori di ruolo e ricercatori interessati; la proposta di costituzione deve essere corredata da un progetto scientifico e dall'indicazione delle risorse necessarie per avviarne l'attività. La costituzione di un Dipartimento richiede il concorso di un numero pari ad almeno il 5% tra professori e ricercatori presenti nell'Ateneo al momento in cui la proposta viene presentata. Sono previste eccezioni per comprovati motivi di ricerca, approvate dal Senato accademico.

6. Le modalità di costituzione e disattivazione di un Dipartimento e di accorpamento di più Dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

7. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni.

8. Sono organi del Dipartimento:

a) Il consiglio;

b) La giunta;

c) Il direttore.

Art. 38.

Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. In particolare il Consiglio di dipartimento:

a) approva il regolamento di Dipartimento;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

c) approva le domande di afferenza al Dipartimento;

d) approva i piani di acquisizione e gestione delle risorse e i relativi bilanci, in base al principio dell'autonomia finanziaria, amministrativa, contabile e di spesa;

e) propone l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche la cui gestione è affidata dalle facoltà al Dipartimento;

f) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali;

g) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza;

h) delibera su ogni altra proposta della giunta di dipartimento;

i) esprime parere in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti dei docenti e dei ricercatori da effettuare da parte dei Consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento, applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato;

j) elegge i rappresentanti del Dipartimento in Senato accademico;

k) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente statuto, dalla legge, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno.

3. Il Consiglio di dipartimento è composto da:

a) il direttore, che lo convoca e lo presiede;

b) i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;

c) il segretario amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto consultivo;

d) una rappresentanza del personale tecnico nella composizione e consistenza definita dal regolamento di Ateneo. Il regolamento di Dipartimento può prevedere la presenza, senza diritto di voto, di altri soggetti svolgenti attività in quel dipartimento.

Art. 39.

Giunta di dipartimento

1. La Giunta:

a) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;

b) predispone, per gli importi stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di beni, l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi;

c) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Senato accademico;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo;

e) elabora il bilancio preventivo e i conti consuntivi del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di dipartimento.

2. La Giunta di dipartimento è presieduta dal direttore, la sua composizione è definita dal regolamento di Dipartimento. La sua durata coincide con la durata del mandato del direttore.

3. Nel caso di un Dipartimento articolato in sezioni, la rappresentanza dei docenti è espressione delle sezioni.

Art. 40.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dal Consiglio di dipartimento nella composizione più allargata.

2. Il direttore:

a) rappresenta il Dipartimento;

b) convoca e presiede il consiglio e la Giunta di dipartimento;

c) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;

d) indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi di sua competenza;

e) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;

f) presenta al Consiglio di dipartimento i bilanci ed i rendiconti predisposti dalla giunta;

g) designa, fra i membri della giunta, un vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed il cui mandato ha la stessa durata del direttore.

3. Il direttore ed il vice-direttore sono nominati dal rettore.

Capo II

ALTRE STRUTTURE

Art. 41.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Il Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali per attività di ricerca di rilevante impegno, su progetti di durata pluriennale. Le modalità per l'istituzione dei centri sono previste dal regolamento generale di Ateneo.

2. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attività devono essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito.

Art. 42.

Centri di servizio

1. Il Senato accademico, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera la costituzione di Centri di servizio, per assicurare lo svolgimento di attività di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti, le facoltà e le strutture amministrative.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 43.

Sistema bibliotecario

1. È istituito un Sistema bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le biblioteche esistenti (di facoltà, interfacoltà, di dipartimento, interdipartimentali), ai fini dell'accrescimento, della conservazione e della miglior fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Università, nonché ai fini del trattamento e della diffusione.

2. La commissione d'Ateneo per le biblioteche è organo del Sistema bibliotecario d'Ateneo.

3. Con regolamento generale d'Ateneo vengono definiti tipologia, modalità costitutive e organizzative del Sistema bibliotecario d'Ateneo, nonché la composizione della commissione d'Ateneo per le biblioteche.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art.44

Scadenza e rinnovo dei mandati in corso

1. Gli organi elettivi in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

2. Il Senato accademico preesistente cessa di funzionare con l'insediamento del Senato accademico previsto dal presente Statuto, che dovrà intervenire non più tardi del sessantesimo giorno successivo all'emanazione del regolamento elettorale.

3. Le disposizioni del presente Statuto concernenti le incompatibilità e le ineleggibilità si applicano dalla prima elezione disposta ai sensi del presente Statuto.

Art. 45.

Emanazione dei regolamenti

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto è emanato il regolamento generale di Ateneo.

2. Tutti i regolamenti elettorali devono essere emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

3. Tutti gli altri regolamenti devono essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo.

4. I regolamenti previgenti si applicano sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

08A01456

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile «Ex Aeroporto di Castelvetrano»

Con decreto interdirettoriale n. 1300 datato 25 febbraio 2004 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico dello Stato a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'immobile nominato «Ex Aeroporto di Castelvetrano (Trapani)» riportato nel catasto del comune censuario di Castelvetrano alle seguenti coordinate catastali:

demanio pubblico dello Stato, ramo Aeronautica - Partita 3239.

Foglio 50 particella: A, 179, 180, 243, 377, 378;

Foglio 51 particella: A, 375;

Foglio 64 particella: A, 467;

Foglio 5i particella: B, 157, 187, 197,

per una superficie complessiva di Ha 110.07.31 circa.

08A01740

Conferimento di una medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, al Carabiniere scelto Simone Pisu, nato l'8 febbraio 1972 a San Gavino Monreale (Cagliari), è stata conferita la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione:

Addetto a squadra di plotone paracadutisti della «Multinational specialized unit» operante nella missione «Antica Babilonia» in Iraq, impiegato in diversificati servizi svolti in An Nasiriyah (Iraq), tesi alla salvaguardia dei punti sensibili della città, benchè il suo reparto fosse attaccato su più fronti e in più riprese da rilevanti azioni di fuoco, sapeva reagire con fuoco discriminato alle falangi terroristiche, mantenendo l'equilibrio necessario a salvaguardare l'incolumità di tutti i componenti del dispositivo ed evitando al contempo che gli attacchi potessero avere conseguenze ben più gravi.

In particolare, il carabiniere, durante servizio di vigilanza lungo il fiume Eufrate, rispondeva prontamente al reiterato fuoco ostile con le armi in dotazione e, benchè leggermente ferito, proseguiva nell'azione permettendo al convoglio di raggiungere l'obiettivo.

Lo spirito di abnegazione e di sacrificio, nonchè il coraggio testimoniati nel corso dell'azione, costituivano mirabile esempio di elevata professionalità, contribuendo ad esaltare il prestigio del contingente italiano e dell'Arma dei carabinieri.

Straordinaria espressione di nobili ideali, assoluta dedizione al servizio ed elette virtù militari — An Nasiriyah (Iraq), 16 maggio 2004.

08A01755

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Provvedimento relativo al Comitato di sorveglianza della società Amministrazione Fiduciaria Immobiliare e Mobiliare - A.F.I.M. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in Roma.

Si comunica che il commissario liquidatore, avv. Pierfilippo de Marchis, in data 18 febbraio 2008, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria fallimentare del tribunale di Roma, del bilancio finale della liquidazione, del verbale di stato passivo e della relazione ex art. 213 L.F. del Comitato di sorveglianza della società Amministrazione Fiduciaria Immobiliare e Mobiliare - A.F.I.M. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Roma, numero iscrizione al Registro imprese di Roma e codice fiscale 00476090584.

08A01661

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Mela del Friuli Venezia Giulia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione per la certificazione DOP della Mela Friulana, via Morsano, 89 - 33050 Mortegliano (Udine), e acquisito inoltre il parere della regione Friuli Venezia Giulia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MELA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Mela del Friuli Venezia Giulia» è riservata alle mele che rispondono alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La Denominazione di origine protetta «Mela del Friuli Venezia Giulia» identifica le mele, ottenute nella zona delimitata di cui al successivo art. 3, delle seguenti varietà: Zeuka, Golden Delicious, Red Delicious, Morgenduft, Granny Smith, Gala.

Al momento dell'immissione al consumo il prodotto con la denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia» deve presentare le seguenti caratteristiche:

categoria: Extra e 1ª (prima);

aspetto esterno: i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti e privi di sostanze e odori estranei;

forma dei frutti: da appiattito globosa a conico globosa, anche asimmetrica oppure conica;

colorazione: per le varietà Zeuka, Red Delicious, Morgenduft e Gala, sovracolore da rosso arancione a rosso intenso più o meno uniforme e da sfumato a striato; colore di fondo da verde a giallo. Per la Golden Delicious da giallo-verde a giallo. Per la Granny Smith verde;

parametri chimico fisici:

varietà Zeuka: durezza dei frutti non inferiore a 5,0 kg/cm^2; contenuto zuccherino non inferiore a 12,0 °Brix; grado di acidità non inferiore a 2,3 g/l di acido malico;

varietà Golden Delicious: durezza dei frutti non inferiore a 5,0 kg/cm^2; contenuto zuccherino non inferiore a 11,5 °Brix; grado di acidità non inferiore a 3,35 g/l di acido malico;

varietà Red Delicious: durezza dei frutti non inferiore a 5,5 kg/cm^2; contenuto zuccherino non inferiore a 10,0 °Brix; grado di acidità non inferiore a 2,35 g/l di acido malico;

varietà Morgenduft: durezza dei frutti non inferiore a 5,5 kg/cm^2; contenuto zuccherino non inferiore a 11,0 °Brix; grado di acidità non inferiore a 3,5 g/l di acido malico;

varietà Granny Smith: durezza dei frutti non inferiore a 5,5 kg/cm^2; contenuto zuccherino non inferiore a 11,0 °Brix; grado di acidità non inferiore a 3,0 g/l di acido malico;

varietà Gala: durezza dei frutti non inferiore a 5,5 kg/cm^2; contenuto zuccherino non inferiore a 11,0 °Brix; grado di acidità non inferiore a 3,0 g/l di acido malico.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione comprende i seguenti comuni della Regione Friuli Venezia Giulia:

in Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Montealbano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Tur-

gnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Preone, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Carnico, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio;

in Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sacile, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Valvasone, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola;

in Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano/Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse;

in Provincia di Trieste: Duino Aurisina.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Sistema di coltivazione. Il prodotto deve essere ottenuto applicando le tecniche tradizionali in uso nel territorio di origine assieme a metodi di produzione integrata.

Materiale vivaistico. Gli astoni di melo da utilizzare nei nuovi impianti devono essere prodotti nella zona di origine.

Tecnica di impianto e sistema di allevamento. I frutteti dovranno essere disposti su filari singoli; i sistemi di allevamento ammessi sono: forma libera, semilibera, a spalliera oppure a fusetto; densità massima d'impianto: 5.000 piante per ettaro. È ammesso l'impiego di astoni innestati. L'impianto di un nuovo frutteto dovrà essere eseguito a partire dal mese di ottobre e fino al successivo mese di aprile.

Gestione del terreno. Gli interfilari dovranno essere sempre inerbiti e le infestanti dovranno essere controllate con metodi riconosciuti di lotta integrata. È ammessa la pacciamatura lungo i filari.

Ristoppio e conservazione della fertilità del suolo. In caso di ristoppio, il nuovo sesto d'impianto dovrà essere sfalsato rispetto a quello precedentemente applicato. Solo nel caso del ristoppio, sarà possibile lavorare l'interfilare durante il primo anno dall'impianto ed eseguire l'inerbimento a partire dal secondo anno.

Concimazione e fertilizzazione. L'apporto di concimi e fertilizzanti in fase di impianto, mantenimento e produzione dei frutteti dovrà essere effettuato con l'applicazione di metodi riconosciuti di produzione integrata.

La potatura. Sono ammesse: la potatura secca (dalla caduta delle foglie al successivo mese di aprile) e la potatura verde (dal mese di maggio al successivo mese di settembre). Le potature dovranno essere eseguite manualmente o con l'ausilio di attrezzature agevolatrici.

Regolazione della produzione e diradamento. Nei nuovi impianti dovranno essere intercalati con frequenza diversificata, filari di diverse varietà. Nei casi di impianti monovarietali, dovrà essere previsto l'impianto di impollinatori scelti fra le seguenti gruppi varietali: Zeuka, Golden Delicious, Red Delicious, Morgenduft, Granny Smith, Gala; il carico produttivo del frutteto deve essere regolato con operazioni di potatura e/o di diradamento. Quest'ultima pratica colturale potrà essere svolta con mezzi manuali oppure secondo metodi di produzione integrata riconosciuti.

L'irrigazione. È ammessa, sopra o sotto chioma, secondo le seguenti tipologie: irrigazione di soccorso (dalla primavera fino alla raccolta), irrigazione antibrina (ogni qualvolta si verifichi la necessità), fertirrigazione (dalla primavera alla raccolta). Gli interventi irrigui devono essere registrati in ordine alla data di effettuazione ed al volume di adacquamento impiegato.

La gestione delle concimazioni, della lotta fitosanitaria e dei diserbi dovrà essere effettuata con metodo integrato a basso impatto ambientale applicando i criteri contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola ovvero nelle Misure Agroambientali contenute nel PSR della Regione Friuli Venezia Giulia ovvero in altre procedure riconosciute di produzione integrata. L'impiego dei prodotti dovrà essere opportunamente registrato.

Raccolta. La raccolta non potrà iniziare prima della terza decade di luglio e protrarsi oltre la terza decade di ottobre. Lo stacco delle mele dovrà essere eseguito solo manualmente.

La produzione massima ammissibile è di 65 ton/ha.

Operazioni post-raccolta. Le mele dovranno essere immesse in cella frigorifera entro 48 ore dalla raccolta rispettando i seguenti parametri di conservazione che dovranno essere raggiunti entro 96 ore: temperatura compresa fra – 1° e +3,0 °C; umidità relativa: compresa fra il 40 e il 95%. Le tecniche di frigoconservazione ammesse sono: Atmosfera Controllata - AC (frigoconservazione tradizionale), atmosfera modificata.

La durata della conservazione non potrà superare: il 31 gennaio successivo alla data di raccolta quando conservate in «AC»; dodici mesi dalla data di raccolta quando conservate in «atmosfera modificata». Le fasi di lavorazione, conservazione e confezionamento dovranno essere effettuate esclusivamente nella zona di origine allo scopo di ridurre al minimo la durata dei trasferimenti del prodotto dai frutteti agli impianti di lavorazione e la movimentazione del prodotto stesso che possono provocare lo scuotimento dei frutti e l'ammaccatura della polpa con grave danno qualitativo. L'ammaccatura comporterebbe infatti la rottura dei tessuti cellulari, il versamento dei liquidi vacuolari (ricchi di zuccheri, sali minerali e acidi organici) e il conseguente innesco di ossidazioni, fermentazioni e la proliferazione di muffe che porterebbero alla rapida distruzione dei frutti. A questo scopo il confezionamento verrà effettuato utilizzando esclusivamente confezioni alveolate o monofrutto che permettono di immobilizzare le singole mele evitando il contatto fra esse. Questo metodo di lavorazione permette di evitare il decadimento chimico fisico delle mele, garantendo la freschezza e quel livello superiore di qualità organolettica, chimico fisica ed estetica che deve distinguere e caratterizzare il prodotto con la denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia».

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Gli elementi distintivi che differenziano la «Mela del Friuli Venezia Giulia» DOP da quelle provenienti da altre zone geografiche sono di carattere sia fenologico che organolettico.

La combinazione irripetibile delle componenti pedoclimatiche come la mitezza delle temperature primaverili, l'ampiezza delle escursioni termiche (mediamente di 10°), la quota altimetrica contenuta combinata con la latitudine, la conseguente elevata quantità e uniformità di irraggiamento solare sul territorio, la natura asciutta e la composizione chimico fisica dei suoli interagiscono in maniera determinante sul metabolismo dei fruttiferi, sul rendimento della fotosintesi clorofilliana e sulla produzione dei fitoregolatori endogeni. I livelli di intensità di questi processi metabolici condiziona in maniera diretta le caratteristiche fisiche e la qualità dei frutti. In particolare, essi agiscono sulla sintesi degli zuccheri, degli acidi organici, sulla colorazione dell'epidermide, sulla durezza della polpa, sulla forma del frutto e soprattutto sulla produzione di precursori aromatici che insieme creano una combinazione fenologico-organolettica unica e rendono la polpa dolce e saporita con uno spettro aromatico molto ampio ed originale, ove emergono sentori di vaniglia, banana, melone e susina acerba.

La fine combinazione fra questi descrittori, la dolcezza mai eccessiva ed il grado di acidità rendono la produzione denominata «Mela del Friuli Venezia Giulia» molto caratteristica e differente dalle mele di altra provenienza geografica. Anche il ciclo vegetativo risente delle componenti inizialmente descritte in quanto il periodo di raccolta delle mele friulane è sensibilmente anticipato rispetto a quello che si verifica in altre aree geografiche situate alla stessa latitudine. La forma dei frutti è tendenzialmente tondeggiante (globosa), le dimensioni sono elevate sia in termini di peso che di diametro, le lenticelle sull'epidermide sono caratteristicamente più fitte ed evidenti; la lunghezza del picciolo è ridotta, la colorazione di fondo dei frutti tende al verde sfumato o al giallo-verde; la rugginosità dell'epidermide è quantomeno assente.

La saggia tecnica colturale e la scelta del momento ottimale della raccolta consentono di ottenere un prodotto di alta qualità per cui le mele prodotte in Friuli Venezia Giulia (indipendentemente dalla varietà) posseggono un elevato indice di sapidità differenziandosi da quelle di altra origine geografica per l'ampiezza e la ricchezza del gusto, del retrogusto e la combinazione unica dei descrittori sensoriali (profumi, sapori, aromi, consistenza della polpa e succulenza). Fra tutti i descrittori organolettici (studiati ed evidenziati grazie agli studi condotti dal laboratorio di analisi sensoriale dell'Università degli Studi di Udine) spiccano in particolare le seguenti casistiche: la varietà Golden Delicious evidenzia un gusto/retrogusto di melone e/o vaniglia e/o banana; la varietà Red Delicoius evidenzia un gusto/retrogusto di vaniglia e/o banana; la varietà Gala evidenzia un gusto/retrogusto di banana e/o melone); la varietà Morgenduft evidenzia un gusto/retrogusto dolce con tenue aroma di limone; la varietà Granny Smith evidenzia un gusto/retrogusto erbaceo, di limone e/o susina acerba. La varietà Zeuka, essendo geneticamente autoctona, possiede di per sé requisiti di esclusività.

La reputazione della Mela del Friuli Venezia Giulia è indiscutibile, infatti la coltivazione del melo è presente sul territorio del Friuli Venezia Giulia da oltre duemila anni.

Già nel I sec a.C., nell'agro della città di Aquileia veniva coltivata una varietà autoctona, chiamata «Matiana» che giungeva sui mercati di Roma dove era apprezzatissima. Se ne trova testimonianza negli scritti del greco Ateneo, di Columella nel «De re rustica», di Macrobio Teodosio e di Caio Svetonio Tranquillo, nell'Editto di Diocleziano, nella dieta alimentare dell'Imperatore Domiziano e nel preziosissimo mosaico «Asaraton di Aquileia» (I sec. a.C.). Ulteriori testimonianze storiche sulla diffusione del melo in Friuli Venezia Giulia pervengono dagli affitti agrari, dalle terminologie linguistiche nella lingua friulana, dalle citazioni nella letteratura locale, in una serie di affreschi risalenti al XV e XVI secolo e nell'iconografia quattrocentesca della «Patria del Friuli». Nel 1450 Maestro Martino da Como, cuoco dei Patriarchi di Aquileia inventò le «frictelle de poma» o «frittelle ex pomis» (le frittelle di mele) assieme ad altre ricette che diventeranno la base dei piatti tradizionali friulani tramandati sino ad oggi. Dagli «Annali di Agricoltura» (pubblicazioni ministeriali del sec. XIX) si evince che in Friuli si trovavano aree molto vocate (le Valli del Natisone, la Carnia, la pedemontana del pordenonese) ove i paesi erano chiamati «i paesi delle mele» ed i frutti venivano esportati anche in Egitto e in Austria. Delle Valli del Natisone è originaria la mela Zeuka, la regina fra oltre 200 varietà autoctone friulane. Carlo Mader, professore trentino, pubblicò nel 1898 una relazione descrivendo la coltivazione del melo nella Contea di Gorizia e Gradisca ove si trovava «una pregiatissima collezione di frutta» con una produzione «non dissimile dalle mele tirolesi». Egli definì «metodo friulano» la tipica modalità locale di potare i meli la cui produzione veniva prevalentemente esportata, quale primizia, sui mercati dell'Impero Asburgico. Negli ultimi cinquant'anni la melicoltura friulana si è sviluppata mantenendo una dimensione equilibrata e di elevata qualità.

Le informazioni storiche riguardanti le origini del prodotto denominato «Mela del Friuli Venezia Giulia» dimostrano la vocazionalità generalizzata del territorio friulano. La regione friulana è caratterizzata da elementi geografici, climatici e pedologici non riscontrabili in altre zone produttive melicole e tali da caratterizzare in maniera tipica ed esclusiva le mele ivi ottenute. Infatti, la disposizione orografica dei rilievi montuosi e la presenza, a breve distanza, del mare caratterizzano in maniera determinante il clima ed hanno condizionato la pedogenesi del suolo agrario. L'Arco Alpino, formato dalle Alpi Carniche e dalle Alpi Giulie chiude l'accesso alle correnti molto fredde provenienti sia dal Nord Europa che da est favorendo l'accesso delle correnti più miti, temperate e ventilate provenienti dall'Adriatico. La conseguente e caratteristica presenza delle brezze marine o montane agisce sul ricambio delle masse d'aria mantenendo ridotta la concentrazione di umidità e pressoché assenti le foschie e le nebbie. La zona di origine è inoltre situata a cavallo del 46° parallelo di latitudine che la colloca fra le più settentrionali del territorio italiano. Questa posizione determina una quantità notevole di irraggiamento solare al suolo (superiore ai 2.330 kJ/m^2) con oltre 10 ore di luce solare diretta al giorno. La quota altimetrica relativamente contenuta, la giacitura del frutteti generalmente pianeggiante e l'assenza di ostacoli orografici consentono alla radiazione solare di diffondersi in maniera uniforme su gran parte dell'area produttiva e di irraggiare i filari dei frutteti durante tutto il giorno e su entrambe le pareti fogliari, essendo disposti generalmente con orientamento nord-sud. Infine, la natura dei suoli coltivati a meleto, di origine glaciale ed alluvionale, è tipicamente costituita da depositi ghiaiosi di natura calcarea o calcareo magnesiaca ricoperti da sottili strati di suolo attivo (generalmente 20/80 cm), non eccessivamente feraci e con un contenuto di sostanza organica ottimale variabile fra l'1,9 e il 3,0%. La pianura friulana storicamente considerata infeconda a causa della natura permeabile dei suoli è stata rivitalizzata grazie alla costruzione di una fitta rete irrigua. La disponibilità d'acqua e la forte vocazione territoriale destò così l'interesse di numerosi melicoltori altoatesini i quali, nel secondo dopoguerra, si trasferirono qui numerosi per impiantare nuove ed ampie superfici a melo, riavviando la tradizione produttiva locale.

La melicoltura rappresenta la coltura frutticola economicamente più importante della regione. La superficie media aziendale a melo è di 2,24 ettari, per un totale di oltre 1.500 ettari, distribuiti sul territorio in piccoli frutteti inseriti nel contesto ambientale in maniera discreta, ma caratteristica. L'apprezzamento della «Mela del Friuli Venezia Giulia», specialmente presso le regioni limitrofe, è affermato da decenni e questa denominazione usata correntemente, come dimostrato dai numerosi documenti di trasporto, rappresenta un elemento distintivo, sinonimo di qualità. Gli interventi di sistemazione fondiaria ed idraulica, iniziati in epoca romana e proseguiti fino ad oggi, rappresentano uno dei fattori umani che maggiormente hanno accelerato la diffusione del melo, in gran parte del Friuli Venezia Giulia.

Le peculiarità ambientali assieme alla tradizione storica ed alle tecniche produttive permettono di ottenere sul territorio friulano mele di elevata qualità e dalle caratteristiche sorprendenti. Gran parte della produzione friulana viene da anni fortemente ricercata per essere rivenduta sui principali mercati melicoli delle regioni limitrofe grazie alla sua riconosciuta qualità ed alla precocità di maturazione che permette di avviare le vendite in attesa delle mele di montagna più tardive o in alternativa alle mele ottenute a latitudini meno elevate e di qualità meno pregiata.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/06.

Art. 8.

Etichettatura

L'etichettatura sulle confezioni e sui bollini adesivi applicati sui singoli frutti dovrà apparire in maniera evidente ed inconfondibile la dicitura «Mela del Friuli Venezia Giulia D.O.P.». A questa designazione non è consentito associare qualsiasi altra indicazione di origine o espressione laudativa che possa trarre in inganno il consumatore. Alla dicitura della denominazione di origine potranno essere associati il nome ed il segno grafico che individuano il Consorzio incaricato della tutela. Sulle etichette e sulle confezioni dovrà essere riportato il simbolo riservato alle DOP costituito e riprodotto nel rispetto delle forme, delle dimensioni minime e dei requisiti grafici previsti dal Reg. CEE n 2037/93 e successive modifiche.

Tipologia delle confezioni. Il prodotto con la denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia D.O.P.» potrà essere commercializzato solo se confezionato nei seguenti tipi di contenitore: cassette in cartone, alveolate, da uno a quattro strati, delle seguenti misure: cm 30 × 50 da kg 3,5 a 14,5; cm 40 × 30 da kg 2,5 a 6,5; cm 40 × 60 da kg 6,5 a 15,5. Casse e cassette, alveolate, da uno a quattro strati, in materiale plastico riutilizzabile delle seguenti dimensioni: cm 30 × 50 da kg 3,5 a 14,5; cm 40 × 30 da kg 2,5 a 6,5; cm 40 × 60 da kg 6,5 a 15,5; cm 60 × 80 da kg 40 a 60; cm 80 × 120 da kg 60 a 120. Vassoi da 3 a 6 frutti. Scatolette monofrutto in cartoncino. Tutte le tipologie di cassette e vassoi utilizzati dovranno essere sigillati con film plastico trasparente. Almeno sull'80% dei frutti confezionati dovrà essere apposto il bollino riportante la denominazione di origine.

Caratteristiche grafiche della dicitura: al fine di rendere ottimale la distinguibilità della dicitura prescelta sulle diverse tipologie di materiale utilizzato per il confezionamento, sono ammesse le seguenti versioni grafiche ove i caratteri di scrittura richiamano volutamente quelli usati dai Romani nei mosaici aquileiesi fra i quali primeggia «l'Asaraton» simbolo del legame fra la produzione denominata «Mela del Friuli Venezia Giulia» ed il territorio di origine:

1) Colore di sfondo: Pantone 295 EC. Caratteri utilizzati per la dicitura: Albertus MT Light; colore: bianco; Dimensioni del modello standard: larghezza mm 150; altezza: mm 10:

MELA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA D.O.P.

2) Colore di sfondo: bianco. Caratteri utilizzati per la dicitura: Albertus MT Light; colore: Pantone 295 EC; Dimensioni del modello standard: larghezza mm 150; altezza: mm 10;

MELA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA D.O.P.

3) Colore di sfondo: celeste (C=100%, M=30%, Y=0%; K=0% ovvero Blu Process). Caratteri utilizzati per la dicitura: Albertus MT Light; colore: bianco; Dimensioni del modello standard: larghezza mm 150; altezza: mm 10;

4) Colore di sfondo: bianco. Caratteri utilizzati per la dicitura: Albertus MT Light; celeste (C=100%, M=30%, Y=0%; K=0% ovvero Blu Process); Dimensioni del modello standard: larghezza mm 150; altezza: mm 10;

MELA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA D.O.P.

5) Colore di sfondo: trasparente. Caratteri utilizzati per la dicitura: Albertus MT Light; Colore: Pantone 295EC

MELA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA D.O.P.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Mela del Friuli Venezia Giulia» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P «Mela del Friuli Venezia Giulia» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscrivere in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) n. 510/06.

08A01761

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Emanazione di un bando dedicato ai comuni delle isole minori sedi di aree marine protette già istituite o in corso di istituzione nonché di comuni delle isole minori interessate da parchi con perimetrazioni a mare.

Si comunica che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 11 di cui sopra, il bando di seguito riportato:

«Bando per fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori», rivolto ai comuni delle isole minori sedi di aree marine protette già istituite o in corso di istituzione nonché i comuni delle isole minori interessate da parchi con perimetrazioni a mare così come individuati dall'Associazione nazionale comuni isole minori, per realizzare interventi relativi alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico secondo le tipologie di progetto riportate:

a) utilizzo di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento dell'acqua delle piscine, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti;

b) interventi di bioedilizia da effettuarsi sulle strutture pubbliche, che comportino un risparmio energetico negli edifici;

c) impiego di tecnologie rinnovabili per la generazione di energia elettrica e termica: fotovoltaici, eolico (anche off-shore), biomasse e geotermica;

d) impiego di tecnologie innovative (p.es. celle a combustione, solare termodinamico) per la generazione di energia e per l'integrazione in sistemi di generazione, distribuzione ed uso dell'energia elettrica e del calore anche in cogenerazione;

e) dissalazione con tecnologia che impieghi fonti rinnovabili e tecnologie innovative.

Per interventi relativi alla mobilità sostenibile secondo le tipologie di progetto riportate:

a) introduzione di veicoli a minimo impatto ambientale (a titolo esemplificativo veicoli elettrici, ibridi ed alimentati a GPL o a metano quali autobus, autoveicoli, motoveicoli) e di colonnine di ricarica per mezzi elettrici, anche alimentate da fonti rinnovabili;

b) immissione in consumo di biocarburanti;

c) progettazione e realizzazione di servizi flessibili di trasporto collettivo (a titolo esemplificativo servizi a chiamata, taxi collettivo, car-sharing, utilizzo plurimo dei veicoli di proprietà delle amministrazioni o delle aziende pubbliche, anche di località diverse dal Comune proponente il progetto, servizi di noleggio di veicoli a due o quattro ruote elettrici o a minimo impatto ambientale);

d) acquisto di strumentazione per la realizzazione di centri e servizi per la manutenzione di veicoli a trazione alternativa.

Il bando descrive le modalità ed i relativi termini per la presentazione delle istanze (ivi compresa la tempistica), i criteri per la valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento, i limiti di cofinanziamento, la documentazione da produrre, le indicazioni utili per la concessione dei contributi nonché le risorse disponibili.

Il testo integrale del bando è disponibile presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale, ed è scaricabile sul sito www.minambiente.it.

08A01756

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica relativo all'allegato A alla delibera n. 81/08/CONS

Si comunica che il testo dell'allegato A alla delibera n. 81/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 44 del 21 febbraio 2008, è affetto da meri errori materiali dei quali si impone la correzione. Tale delibera deve pertanto intendersi rettificata come di seguito indicato:

1. a pagina 45, nel secondo capoverso, le parole «ed a 12 "gruppi"» sono sostituite con «ed a 13 "gruppi"»;

2. a pagina 45, nella nota n. 3, dopo le parole «De Agostini Editore,» sono aggiunte le parole «Gruppo Editoriale l'Espresso,»;

3. a pagina 54,

a) nel quarto capoverso, le parole «i 12 soggetti considerati» sono sostituite dalle parole «i 13 soggetti considerati»,

b) dopo le parole «De Agostini Editore,» vanno aggiunte le parole «Gruppo Editoriale l'Espresso,».

08A01729

Avvio del procedimento «Valutazione dell'Offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2008 per servizi Bitstream».

Si comunica l'avvio del procedimento «Valutazione dell'Offerta di Riferimento 2008 di Telecom Italia S.p.a. per servizi Bitstream» pubblicata il 1º febbraio 2008 ai sensi dell'art. 5, comma 2 della delibera n. 34/06/CONS.

Lo scopo del procedimento è la valutazione ed eventuale modifica dell'Offerta di Riferimento suddetta per l'anno 2008.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Santella, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica.

Il procedimento si concluderà entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'autorità con determinazione motivata.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'autorità memorie scritte sull'argomento oggetto del procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche a mezzo fax al numero 081/7507.621, oltre che al seguente indirizzo e-mail: g.santella@agcom.it.

La presente comunicazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'autorità.

08A01705

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA E CONCA

Avviso di adozione del progetto di variante al piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (PAI).

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Marecchia-Conca, con propria deliberazione n. 4, ha adottato nella seduta dell'11 dicembre 2007 il Progetto di Variante al Piano Stralcio (PAI) (comma 1) art. 6 norme PAI.

Modifica e integrazione tavv. 1.1 ..., 1.6 - Inventario dei dissesti - scala 1:25.000 e tavv. 5.1, ... 5.6 - Quadro Generale del piano stralcio per l'assetto idrogeologico;

Modifica Perimetrazione di «area di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti - art. 16», in località Francolini, Comune di Torriana (Rn), - tav. 5.2 del PAI coordinato e aggiornato.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione, eventualmente richiederne copia presso la segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino Marecchia-Conca, via Petruzzi, 13 Rimini (Tel. 0541/791878 - 791894) e presso i seguenti enti territorialmente competenti:

regione Emilia-Romagna - Bologna;

provincia di Rimini;

provincia di Forlì-Cesena - Forlì;

Comunità Montana dell'Appennino Cesenate - San Piero in Bagno (Forlì-Cesena);

Comunità Montana Valle del Marecchia - Torriana (RN).

Si precisa che dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna, decorreranno l'efficacia e l'esecutività delle norme di salvaguardia per i territori interessati e ricompresi nel Piano stralcio di bacino.

08A01670

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenze al valore della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita al Colonnello (ora deceduto) Alfredo Malgeri la medaglia d'oro al valore della Guardia di finanza con la seguente motivazione:

In difficilissima situazione politico militare, quale comandante di legione in zona di altissimo valore strategico, si opponeva con decisione e con grave rischio personale agli intendimenti del Governo fascista repubblicano di utilizzare la guardia di finanza contro l'espatrio clandestino di ebrei e perseguitati ed in operazioni antiguerriglia contro la resistenza. Collegatosi segretamente con il comitato di liberazione nazionale Alta Italia, poneva il suo comando al centro dell'attività cospirativa contro i nazifascisti, fornendo ai patrioti armi, munizioni e documenti falsi. Il 25 aprile 1945, alla testa di un reggimento di formazione composto esclusivamente da finanzieri, occupava i gangli vitali ed i principali uffici pubblici di Milano, scacciandone gli occupanti. Alle ore 8 del successivo 26 aprile aveva l'alto privilegio di annunciare, con il suono delle sirene, l'avvenuta liberazione del capoluogo e delle principali città lombarde. Fulgido esempio di onore militare e di cosciente dedizione al corpo ed alla patria — Milano, 8 settembre 1943 - 26 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita al Colonnello (ora deceduto) Persirio Marini la medaglia d'oro al valore della Guardia di Finanza con la seguente motivazione:

In difficile situazione politico militare, quale comandante di legione dislocata sul confine orientale italiano in zona direttamente controllata dalle autorità germaniche, si oppose con decisione e con grave rischio personale agli intendimenti di utilizzare i militari dipendenti nel contrasto ai partigiani e, ove ciò non fù possibile, diede precise direttive affinchè i reparti favorissero la resistenza segnalando i movimenti delle truppe tedesche e fornendo ai patrioti armi, munizioni ed equipaggiamenti. Nei giorni dell'insurrezione generale costituì con i finanzieri dipendenti un battaglione di formazione che contribuì in modo determinante alla liberazione della città. Durante il periodo dell'occupazione yugoslava mantenne contegno fiero e fermo contro gli occupanti che operavano arresti indiscriminati tra i suoi dipendenti, offrendosi al loro posto per ottenere la libertà. Luminoso esempio di attaccamento al corpo, di altissimo senso di responsabilità e del dovere — Trieste, 8 settembre 1943 - 12 giugno 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita al Tenente (ora Generale di Corpo d'Armata in congedo assoluto) Augusto De Laurentiis la medaglia d'oro al valore della Guardia di Finanza con la seguente motivazione:

Ufficiale della Guardia di Finanza, animatore dei nuclei resistenziali sorti a Roma dopo L'armistizio dell'8 settembre 1943, dopo la liberazione della capitale si proponeva volontariamente per una missione in territorio nemico. Paracadutato in alta Italia unitamente al comandante militare del corpo volontari della libertà, operava clandestinamente nella città di Milano quale tramite tra la resistenza e la guardia di finanza del capoluogo lombardo. Catturato dai nazi-fascisti e riottenuta la libertà grazie ad uno scambio di prigionieri, partecipava all'insurrezione generale in qualità di ufficiale di collegamento tra il comitato di liberazione alta Italia ed il reggimento di formazione della Guardia di Finanza che operava la liberazione di Milano. Fulgido esempio di dedizione alla patria e di alto senso del dovere — Roma-Milano, 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita al Finanziere Attilio Martinetto la medaglia d'oro al valore della Guardia di finanza «alla memoria» con la seguente motivazione:

Giovane e ardente finanziere, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 aderiva alla resistenza, aggregandosi ad una divisione partigiana che lo incaricava di svolgere delicate e pericolose azioni informative. Infiltratosi nell'ufficio politico di una questura fascista repubblicana, forniva preziose informazioni che consentirono di evitare la cattura di numerosi partigiani. In tale veste riusciva a far pervenire ai comandi partigiani il piano dettagliato per l'attacco alla città di Alba, proclamatasi repubblica autonoma, consentendo ai difensori di protrarre la resistenza oltre ogni logico limite. Catturato dai fascisti, riusciva a fuggire, ma si riconsegnava ai suoi carnefici per ottenere la liberazione della sua giovane sposa, presa in ostaggio. Dopo interminabili sevizie, veniva fucilato assieme ad altri compagni nel giorno della liberazione, dando esempio di luminoso spirito di sacrificio, eccezionale senso del dovere, prorompente anelito alla libertà ed eroico sprezzo della morte — Castello Alfredo-Cuneo, 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita al Colonnello (ora deceduto) Ugo Finizio la medaglia d'argento al valore della Guardia di finanza con la seguente motivazione:

In difficile situazione politico-militare, quale ufficiale della Guardia di finanza, anelante di vedere la patria libera dall'oppressore, consapevole del grave rischio personale, aderiva al movimento partigiano dell'alta Italia, adoperandosi attivamente e fattivamente per procurare alla resistenza coperture, informazioni e documenti falsi. Collaborava efficacemente e senza risparmio di energie alla preparazione del piano d'impiego della Guardia di Finanza nella lotta al nazi-fascismo e partecipava, inquadrato nel reggimento di formazione del corpo, alla liberazione di Milano. Luminoso esempio di attaccamento al corpo, di alto senso di responsabilitàe del dovere — Brescia-Milano, 15 maggio 1944 - 25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita al sottotenente (ora deceduto) Giuseppe Osana la medaglia d'argento al valore della Guardia di Finanza con la seguente motivazione:

Durante la dominazione fascista, teneva salda la tradizione di fedeltà alla patria della Guardia di Finanza, partecipando con grave rischio personale all'attività del fronte clandestino. Si prodigava nel fornire ai partigiani armi, munizioni ed ogni equipaggiamento e svolgeva un'intensa attività informativa a favore dei patrioti. Sfuggito avventurosamente all'arresto, assumeva il comando di un battaglione partigiano, con il quale partecipava a numerose azioni contro gli occupanti. Nobile esempio di virtù militari e civili — Friuli-Veneto, 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita al finanziere (ora deceduto) Francesco Niglio la medaglia d'argento al valore della Guardia di Finanza con la seguente motivazione:

Finanziere di eccellenti doti militari, trovandosi in licenza presso la propria famiglia in occasione dell'armistizio dell'8 settembre 1943, si presentava spontaneamente alla locale brigata, ottenendo l'autorizzazione a prestarvi servizio temporaneo. Dopo aver coadiuvato le truppe della 5ª armata americana sbarcate nel golfo di Salerno il 9 settembre 1943, fu successivamente impiegato nel servizio di controspionaggio presso le forze armate alleate. Si prodigava, in continuo rischioso lavoro, spesso sotto il fuoco nemico, in numerose azioni di guerra, nel corso delle quali dava prova di ardimento e di perizia. Nello scoprire e catturare numerosi agenti segreti alle dipendenze dei tedeschi, contribuiva fattivamene al buon esito della guerra di liberazione — Castellabate (Salerno) e territorio nazionale, 8 settembre 1943 - 11 luglio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita al maresciallo capo (ora deceduto) Nino Noia la medaglia di bronzo al valore della Guardia di Finanza con la seguente motivazione:

Comandante di brigata, nei giorni dell'insurrezione generale dell'aprile del 1945, si prodigava, alla testa dei propri uomini, nelle concitate fasi che portarono alla liberazione della città dalle forze nazifasciste, procedendo alla cattura, dopo intenso combattimento, di una agguerrita autocolonna tedesca, la quale forte di circa 200 uomini, minacciava di attaccare la località. Splendido esempio di attaccamento al dovere e di nobili virtù militari — Seregno (Milano), 25-26 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita all'appuntato Tommaso Coletta la medaglia di bronzo al valore della Guardia di Finanza «alla memoria» con la seguente motivazione:

Appuntato della Guardia di Finanza, inquadratosi volontariamente in un plotone di formazione predisposto per l'occupazione di alcuni edifici pubblici della città di Pavia, si lanciava fra i primi all'attacco di elementi della Guardia Nazionale Repubblicana pesantemente armati. Sprezzante del gravissimo pericolo che lo minacciava, tentò egualmente di raggiungere e disarmare gli avversari. Gravemente colpito alla gamba sinistra da una raffica di mitra avversaria, spirò dopo due giorni di indicibile agonia. Fulgido esempio di dedizione al dovere e di nobili virtù militari, spinte fino all'estremo sacrificio — Pavia, 26 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita al finanziere scelto Giuseppe Gardella la medaglia di bronzo al valore della guardia di finanza «alla memoria» con la seguente motivazione:

Finanziere appartenente alla brigata stanziale di Fortezza (Bolzano), nelle tragiche ore susseguenti alla dichiarazione d'armistizio dell'8 settembre 1943, impegnò un'impari combattimento contro una formazione tedesca che tentava di assaltare la caserma ove prestava servizio, venendo mortalmente ferito dopo eroica resistenza. Fulgido esempio di attaccamento al dovere e di nobili virtù militari dettate fino all'estremo sacrificio — Fortezza (Bolzano), 9 -10 settembre 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita al finanziere Renato Ambrosini la medaglia di bronzo al valore della Guardia di Finanza «alla memoria» con la seguente motivazione:

Finanziere appartenente alla legione territoriale di Venezia, aderì al movimento di liberazione nazionale, entrando a far parte di un'indomita formazione partigiana operante sull'altopiano di Asiago nominato ispettore di battaglione, si prodigava nella lotta contro il nazi-fascismo, fornendo utilissime notizie circa i movimenti ed i rastrellamenti delle forze nemiche. sospettato dalla polizia tedesca, dopo numerose rischiose missioni, fu arrestato nella sua abitazione e rinchiuso in carcere. Dopo quattro giorni di detenzione, veniva con-

dotto sul ciglio di un burrone dove fu fatto precipitare dopo una barbara esecuzione. Fulgido esempio di attaccamento al dovere e di nobili virtù militari spinte fino all'estremo sacrificio — Altopiano di Asiago-San Francesco di Foza (Vicenza), 23 maggio - 18 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2007 è stata conferita al finanziere Roberto Spirito la medaglia di bronzo al valore della guardia di finanza «alla memoria» con la seguente motivazione:

Militare della Guardia di Finanza, reduce da una lunga campagna di guerra condotta assieme ai partigiani dell'oltrepò pavese, si presentò spontaneamente al reparto d'appartenenza all'inizio dei moti insurrezionali dell'aprile del 1945. inquadratosi volontariamente in un plotone di formazione predisposto per l'occupazione di alcuni edifici pubblici della città di Pavia, si lanciava fra i primi all'attacco di elementi della guardia nazionale repubblicana pesantemente armati. Sprezzante del gravissimo pericolo che lo minacciava, tentò egualmente di raggiungere e disarmare gli avversari. colpito in tale ed ardimentosa azione da una raffica di mitra, cadde eroicamente dopo aver fermato uno degli antagonisti. Fulgido esempio di dedizione al dovere e di nobili virtù militari, spinte fino all'estremo sacrificio — Pavia, 26 aprile 1945.

08A01478

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-061) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100080312

€ 1,00